

SENATO DEL REGNO

Assemblea plenaria

IX^a RIUNIONE

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1939 - Anno XVII

Presidenza del Presidente S U A R D O

INDICE

Congedi	Pag. 190
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 (186). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	212
« Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari 1934-1935 e 1935-36 (187). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	214
« Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 (188). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	216
« Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33 » (189). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	218
« Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1933-34 » (190). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	223
« Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1932-33 » (191). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	229
« Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1933-34 » (192). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	233
« Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1932-33 » (193). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	237
« Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1933-34 » (194). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	240

« Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1932-33 » (195). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	244
« Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1933-34 » (196). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	248
« Modificazioni all'ordinamento giudiziario » (158). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	252
(Approvazione per acclamazione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (161). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	190
PRESIDENTE	190
(Discussione):	
« Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (175). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	191
FEDERICO RICCI	191
THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>	198
« Conversione in legge con approvazione complessiva dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste » (159). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni) »	253
BONGIOVANNI	253
BERIO, <i>relatore</i>	254
THAON DI REVEL, <i>Ministro delle finanze</i>	256
Giuramento di senatori	190

La riunione ha inizio alle ore 16.

RENDA, *segretario*. Dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Sono stati accordati i seguenti congedi: Bacci per giorni 8; Brezzi per giorni 5; Cappa per giorni 5; De Cillis per giorni 5; Giuliano Arturo per giorni 2; Guerresi per giorni 30; Poggi per giorni 30; Ronco per giorni 1.

Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Invito i senatori questori ad introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento i camerati: Guglielmo Nasi, Attico Ugo Fioretti e Rodolfo Loffredo, già convalidati, coi rispettivi padrini.

Accompagnato dai senatori Carletti e Ruffo di Calabria il sig. Guglielmo Nasi è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Guglielmo Nasi del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Concini e Quarta il sig. Attico Ugo Fioretti è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Attico Ugo Fioretti del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Accompagnato dai senatori Padiglione e Gualtieri il sig. Rodolfo Loffredo è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto.

PRESIDENTE. Do atto al camerata Rodolfo Loffredo del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Approvazione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari

esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII » (N. 161). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 161.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessun oratore essendo iscritto a parlare, do senz'altro la parola al relatore.

ALDROVANDI MARESCOTTI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Avendo il camerata Ministro degli esteri dichiarato di rinunciare alla parola, do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1939-40 come dall'elenco annesso alla presente legge.

Il Senato intende le ragioni per le quali questo bilancio non è discusso. Propongo che sia approvato per acclamazione. (*Vivissimi e generali applausi*).

Il disegno di legge è approvato per acclamazione.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII** » (N. 175). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939-XVII al 30 giugno 1940-XVIII ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 175.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

RICCI FEDERICO. La caratteristica del bilancio preventivo 1939-40 è il forte disavanzo, coraggiosamente e virilmente messo in evidenza dal Ministro delle finanze nel suo discorso alla Camera insieme col fermo proposito di colmarlo. Ciò corrisponde alle direttive affermate da questo Consesso nell'indirizzo di risposta al discorso della Corona.

Le spese e gli impegni per la difesa nazionale hanno determinato nei bilanci di tutti i paesi uno sconquasso e hanno accelerato ed intensificato quel movimento verso la statizzazione, verso una sempre maggiore ingerenza dello Stato su tutta la vita privata, che già era in atto, ma che andava sviluppandosi lentamente; movimento dovuto ai progressi della scienza e della tecnica e alla sempre maggiore organizzazione della società.

Tutto ciò si traduce in una crescente incidenza della pubblica finanza sul bilancio dei privati. Lo Stato chiede sempre qualche cosa di più ai cittadini. È il caso di domandarsi come e fino a qual punto si verifichi tale incidenza, tale assorbimento della ricchezza privata, del reddito della Nazione.

Il reddito nazionale — sono naturalmente calcoli largamente approssimativi, nessuno lo ha mai contato — può oggi forse stimarsi circa 120 miliardi di lire. Possiamo ritenere che circa 60 miliardi siano beni consumati; fatto

s'intende il compenso tra importazione ed esportazione. Della rimanenza, 35 miliardi e forse più sono assorbiti tra imposte e prestiti dello Stato e degli enti pubblici. Gli altri 25 miliardi potranno essere destinati direttamente o indirettamente, attraverso il risparmio, al miglioramento, alla manutenzione e all'incremento dei beni privati, dei beni strumentali. Non è da ritenersi, però, che tutto quello che si dà allo Stato e agli enti pubblici, sia economicamente improduttivo. Al contrario; una buona parte serve a produrre poi beni di uso collettivo, sul godimento dei quali sempre più si basa la civiltà. Il bilancio di un individuo parecchi secoli fa constava soltanto del godimento di beni privati; oggi consta in gran parte di beni di uso pubblico.

Anche una parte di ciò che si spende per la difesa nazionale, rappresenta produzione economica ai fini civili. Sono, infatti, nuove industrie che si creano; è tutto un impulso alla ricerca, al perfezionamento, alla produzione, anzi alla grande produzione e alla fabbricazione in serie dal che ritrae beneficio l'economia privata.

Naturalmente se cresce la parte di reddito nazionale assorbita dallo Stato, tende a ridursi quella a disposizione dei privati. Allora bisognerà limitare le spese dello Stato (quindi il criterio della parsomonia nell'amministrazione del denaro pubblico e della soppressione di quanto non è indispensabile); oppure si dovrà rinunciare alla produzione o alla conservazione d'una parte dei beni privati (quindi diminuzione e soppressione degli investimenti, dei nuovi impianti agricoli o industriali); oppure dovremo ridurre il consumo dei privati, cominciando da quanto è frivolo e voluttuario. La produzione nazionale dovrà essere disciplinata e aumentata sfruttando nel modo più efficace ogni possibilità, ogni risorsa, ogni materiale, ogni lavoratore. Verrà stabilita una graduatoria dei consumi e delle produzioni, abbandonando via via ciò che non serve o serve meno per preferire quello che ai fini nazionali o collettivi è più utile. Ogni cosa dovrà prodursi distribuirsi consumarsi col minimo lavoro. Così arriveremo alla civiltà esclusivamente tecnica; se sarà un bene o un male, se ci darà la felicità, non so; ma lasciamo siffatte considerazioni di natura un po' filosofica. È certo

dunque che occorre favorire e promuovere l'aumento nella produttività della Nazione, colla finanza produttivista, come l'ha chiamata il Ministro alla Camera. Questo è sempre stato il programma, da molti anni a questa parte, specialmente da quando nel 1930-31 il bilancio ha cominciato ad essere in disavanzo. Si parlò di bilancio di attesa, si dovevano sviluppare la produttività privata, il reddito nazionale: e questo è avvenuto. Ma l'andamento delle spese dello Stato è stato sempre molto più forte delle entrate. Le entrate sono rimaste sempre in arretrato rispetto alle spese.

Ora fino a qual punto potremo sviluppare il reddito nazionale? Quale prelevamento potrà in questi prossimi anni farvi lo Stato? Vi sono parecchie limitazioni. L'una è data dallo studio del piano regolatore diciamo così, cioè dai progetti e dagli impianti necessari alla produzione. La seconda è data dai materiali e dalle energie che abbiamo a disposizione. Oggi grazie all'autarchia è tutto un fiorire di ricerche per vedere se sia possibile di mettere in opera, in lavoro materiali ed energie nuove. La terza limitazione è data dalla mano d'opera. Noi vediamo per esempio, che in Germania, dove si è arrivati a sfruttare tutte le possibilità materiali dell'energia, manca la mano d'opera. Io credo che noi ne abbiamo in grande quantità, ancora disponibile, disoccupata. Bisogna utilizzarla trovando modo di sfruttare la capacità di lavoro d'ogni uomo, d'ogni energia. Non ho le statistiche della disoccupazione; non sono pubblicate; credo che esse confermerebbero quanto sto dicendo.

Ma le risorse del bilancio si basano per ora sui redditi che possono dare un gettito tributario, in un tempo relativamente breve, mentre molto probabilmente una gran parte di questi maggiori redditi che stiamo formando si svilupperanno e potranno essere esigibili a lunga scadenza. La finanza dovrà dunque basarsi sul reddito e sulla ricchezza allo stato attuale, tenendo in mente che ci sarà un certo incremento annuale; ma limitandoci al solo reddito imponibile dovremo ritenere che questo incremento sia su per giù uguale a quello degli anni scorsi, forse poco di più.

Buona parte di questa nuova ricchezza è però esonerata dalle tasse. Ho parlato l'anno

scorso in quest'aula degli esoneri, che a mio giudizio riducono troppo la materia imponibile. Comprendo peraltro la necessità, ormai che siamo su questa strada, di dover in molti casi continuare; ma dove si può è bene fare macchina indietro.

Infatti l'imposta di ricchezza mobile, che era la grande imposta sulla quale si è costruito per tanti anni la finanza statale, non rende, non ha quell'aumento che dovrebbe, se dovesse tener dietro, non dico alle esigenze delle spese pubbliche, ma almeno allo sviluppo delle entrate. Le entrate da pochi anni a questa parte sono aumentate di circa 20 per cento ed ora occorrerà un altro 20 per cento ma non è altrettanto aumentato nè aumentabile il gettito dell'imposta di ricchezza mobile, come è presentemente ordinata.

Io non ho cifre precise recenti relative al reddito di questa imposta per ogni categoria; le avevo chieste due anni fa al Ministro, il quale mi aveva promesso di darcele; ma poi, a causa forse di tutte le sue occupazioni, non me le ha più fatte avere. Ho trovato alcuni dati, relativi al bilancio 1936-37 in uno dei tanti bollettini economici.

Se vogliamo fare un breve esame di esse, vediamo che sopra un totale di 3393 milioni la categoria più importante è costituita dalle imposte per ritenute, 900 milioni circa. Una parte sempre più piccola appena 322 milioni è dovuta alla categoria A, imposta proveniente dal reddito sui capitali. Ciò si spiega col fatto che i mutui vengono fatti da Enti sovventori, Casse di risparmio, I. R. I. ecc. i quali sono esonerati dalle tasse e poco margine resta per i mutui fatti a rimborso di ricchezza mobile; proprio la parte destinata ai più umili, i quali non hanno il vantaggio di essere a contatto con gli Enti sovventori.

La categoria C1 dei professionisti dà pure un gettito piccolo, di 123 milioni. Gli impiegati privati 515 milioni. I commercianti 844 milioni. Gli enti collettivi danno solo 515 milioni. Quanto ai maggiori enti collettivi, il processo di concentrazione, razionalizzazione, amalgamazione (processo che è fatalmente necessario e che sta dentro lo sviluppo della civiltà cui già ho accennato) non torna a vantaggio del fisco; esso guadagna di più se vi sono tanti piccoli contribuenti; che se sono riuniti in un

contribuente unico. La riunione di parecchi contribuenti ossia l'amalgamazione determina la scomparsa dei più piccoli che diventano impiegati (con una aliquota minore). L'imponibile è dato dall'utile risultante e quindi se si riunisce un'azienda che guadagna 100 con una che perde 100 l'imponibile è zero; mentre se sono distinte è 100, perchè lo Stato tassa chi guadagna e non compensa chi perde.

Questo che io ho esposto in forma esagerata si verifica in vario grado, quando per esempio, si concentrano aziende di navigazione esercenti linee diverse, talune attive altre passive. La morale è stata che in molti casi son diminuiti gli utili tassabili.

SECHI. Taltolta anche le altre erano passive.

PRESIDENTE. Prego il senatore Ricci Federico di non raccogliere le interruzioni.

RICCI FEDERICO. C'è poi per l'agente delle imposte una maggiore difficoltà di controllo relativa alla contabilità delle grandi aziende che per la sua grandiosità mal si presta alle ispezioni. Nella determinazione degli utili si cerca l'utile fiscale, che differisce da quello commerciale per deduzioni fatte dal contribuente ma non riconosciute dal fisco (spese non deducibili) come, ad esempio, certi lavori che è dubbio se siano spese d'esercizio od aumento di impianti. Orbene è difficile rintracciare tali spese nella contabilità delle grandi aziende, mentre è facile farlo nelle aziende piccole.

Anche l'imposta sugli scambi diventa di più difficile applicazione di fronte alla concentrazione delle aziende industriali, che riduce i passaggi di merce.

Non è questa, come dissi più volte, l'imposta ideale; ma è un fatto che essa si è sviluppata assai, essendo abbastanza agevole aumentare l'aliquota, che salvo errore da 1 per cento del 1930 è passata nel 1938 al 3 per cento ed il gettito è passato da 1 miliardo del 1930-1931 a 2 miliardi e mezzo previsti per il 1940. Ciò è qualche cosa di meno dell'anno scorso, segno che vi è qualche dubbio sullo sviluppo del reddito nazionale, oppure anche qui entrano in giuoco gli esoneri.

Poichè tra le imposte destinate ai cosiddetti ritocchi probabilmente vi sarà anche l'imposta scambi, rinnovo il voto fatto l'altro anno, che cioè si cerchi di colpire una volta

sola, si eviti l'inconveniente attuale dell'imposta che colpisce ogni scambio. Questo inconveniente va a danno dei piccoli consumatori, perchè essi non possono mettersi in contatto diretto con i grandi produttori e devono quindi comprare da rivenditori e tante volte da rivenditori di seconda mano e ad ogni passaggio pagano la tassa di scambio. Quando questa tassa era come nel 1930-31 di 0,50 o 1 per cento la cosa non aveva grande importanza. Oggi la tassa è all'incirca del 3 per cento, vale a dire che se vi sono due passaggi i piccoli consumatori vengono a pagare 6 per cento di più. Quindi se per necessità di bilancio bisognasse aumentare ancora l'aliquota, i piccoli consumatori sarebbero danneggiati in modo veramente eccessivo.

Un altro cespite che è vittima dell'andamento dei tempi e della politica dell'autarchia è la dogana. La dogana nei tempi antichi era quasi l'unico cespite, o per lo meno il più importante sul quale gli Stati basavano le loro finanze. Impossibilitati, coi mezzi di allora, a controllare la produzione della ricchezza nell'interno del paese più facilmente controllavano gli arrivi, specialmente nei porti. Oggi è chiaro che importandosi poco e quasi esclusivamente materie prime, il gettito nella dogana tende a diminuire; infatti da un massimo di 3 miliardi e 200 milioni raggiunti nel 1933-34, si scende a 1625 milioni nella previsione attuale: quasi la metà.

Questo è un altro problema, che deve affrontare il Ministro delle finanze: compensare col gettito di altre imposte il diminuito gettito delle dogane. In vero qualche aumento forse si dovrebbe fare, anche se di poca importanza, perchè è strano che essendovi merci che si producono abbondantemente nel paese ovvero si possono importare, la merce importata abbia in qualche caso un trattamento doganale così basso da venire a costare meno di quella prodotta in paese.

La limitazione dell'importazione nasce non dal prezzo ma dal contingentamento; e i fortunati cui il contingentamento è propizio, hanno in mano una merce, in quantità limitata, a prezzo molto conveniente che vendono, sia pure dopo una trasformazione industriale, alla pari del prezzo della merce prodotta in paese con un forte guadagno, ponendo in posizione

di inferiorità il produttore nazionale. Ciò è contrario al principio di autarchia.

Credo che sarebbe conveniente rivedere tutte le tariffe daziarie e fare in modo che la merce della quale si vuole fare poca importazione, anzitutto comincia a pagare un dazio di entrata tale che la porti alla pari con la merce prodotta in Italia.

I disavanzi hanno cominciato, come dicevo nel 1930-31. Prima, durante il periodo di inflazione della moneta abbiamo avuto una successione di bilanci in avanzo, che consentirono perfino qualche sgravio. La somma dei disavanzi accertati è: 14 miliardi fino al 1935; 42 miliardi dal 1935 al giugno 1938, cioè 56 miliardi in tutto, più quelli che verranno. Gli interessi a carico dello Stato costituiscono la voce che ha subito maggior aumento e cioè da 4 miliardi e 600 del 1934 è passata a 6 miliardi 877 milioni.

L'onorevole Ministro ci ha dato a questo riguardo cifre molto interessanti (come del resto sono tutte le cifre che ci ha fornito) dalle quali risulta che gli interessi dal 1913 al 1938 calcolati in lire attuali sono raddoppiati (da 3296 a 6380 milioni) le spese per opere pubbliche sono una volta e mezzo (da 2470 a 3848), le spese militari 30 per cento di più (da 4322 a 5582). In queste sono poi venuti aumenti più forti.

Dall'esame un po' sommario dei vari cepti — dico sommario perchè adesso non voglio immergermi troppo nelle cifre — si viene, a mio parere, a questa conclusione che la sola imposta o almeno una delle poche imposte che al momento attuale grava meno sul contribuente e che è suscettibile di sviluppo è l'imposta personale, l'imposta pagata dalla persona fisica e non dall'ente giuridico. In molti paesi, in quasi tutti i paesi che hanno bilanci elevati e oggi tutti compromessi, c'è quest'imposta personale spinta molto più in là che da noi. Anche la Ricchezza Mobile in certi paesi, è imposta personale; i dividendi delle Società anonime sono pagati al lordo; ma chi incassa è obbligato a denunciare e paga la Ricchezza Mobile. Ora io non parlo di ordinare in tal modo l'imposta di Ricchezza Mobile, ma voglio riferirmi alla complementare, imposta che non ha ripercussione e non influisce sui costi.

Dopo parecchi anni da che essa è stata istituita siamo arrivati ad un gettito di appena 420 milioni. Ho già parlato e parlerò ancora su questo argomento citando tra l'altro l'esempio scandaloso che danno i contribuenti della categoria più alta. Si sono saputi trovare appena 75 persone che hanno un reddito superiore a 670 mila lire e nel complesso il loro reddito ascende a soli 85 milioni. Basta enunciare queste cifre per comprendere come allo stato attuale l'imposta complementare funzioni tutt'altro che bene. Si dice: ma c'è l'accertamento induttivo, le grandi fortune non si possono stimare con precisione. Ma io rispondo: c'è anche l'accertamento analitico, a richiesta del procuratore delle imposte; lo si faccia; e se non basta si ricorra, previa disposizione di legge alla dichiarazione giurata.

Tutti i paesi che hanno l'imposta complementare (Francia, Germania, Svizzera, Inghilterra, Stati Uniti, ecc.) vi han dato grande sviluppo e ne curano il funzionamento. Dal momento che essa esiste in Italia, deve essere rispettata; ma ragione di giustizia vuole che chi deve pagare, paghi, e paghi quanto deve, altrimenti venga punito. Sotto questo punto di vista l'assetto finanziario è come l'assetto militare: non si può avere un esercito in ordine se vi sono disertori, così come non si possono avere le finanze in ordine se si chiude un occhio sulle evasioni fiscali.

Secondo il mio parere, sarebbe opportuno elevare il minimo imponibile non solo per ragioni d'equità ma anche per motivi tecnici, perchè gli impiegati delle tasse perdono molto tempo per correre dietro ai piccoli contribuenti (nella categoria inferiore sono circa 800.000 e pagano da 60 a 100 lire ciascuno); infatti diventa più facile il compito dell'impiegato se persegue i contribuenti piccoli, perchè esso involge meno fastidi e perchè infine il piccolo contribuente paga sempre e non si ribella; perciò i grandi contribuenti non sono perseguiti. Il minimo imponibile si potrebbe elevare a 20.000 lire; in tal modo il lavoro degli impiegati dell'ufficio delle tasse sarebbe un po' alleviato.

Gli impiegati alle tasse sono oggi in numero insufficiente, e sono frequentemente distratti dal loro compito per essere occupati nell'applicazione di qualche nuovo tributo; quindi

restano in arretrato e non esauriscono gli accertamenti. Il tributo nuovo, nella mente di chi l'ha escogitato, e per ragione d'amor proprio, deve rendere bene, anche se per ciò si trascura il tributo vecchio.

Certo è che senza accertamenti precisi non si può raggiungere buoni risultati. Questo è il difetto più grave della nostra finanza, dai primi tempi, dai tempi del Sella — che si trovava obbligato ad aumentare l'aliquota, non potendo fare precisi accertamenti. Oggi lo Stato ha tali mezzi a sua disposizione, che può fare l'accertamento molto più preciso; ma l'accertamento più efficace è la dichiarazione giurata. Fate che un cittadino che ha giurato il falso vada in prigione, sia anche per un'ora, e vedrete che tutti dichiareranno la verità.

Vi sono alcune entrate, al cui sviluppo la finanza sta dedicando cure speciali anche contro certi principii di igiene e di moralità, che furono altra volta sostenuti. Queste cure, se dimostrano la diligenza del dicastero delle finanze, dànno anche delle nostre condizioni finanziarie una pessima impressione, per fortuna non rispondente al vero. Intendo parlare del gioco del lotto e delle lotterie. È dignitosa la pubblicità che si fa sul lotto con quei raccontini sui giornali di terni e quaterne, di vincite favolose, di sogni indovinati in questa o in quell'altra città? Di questo passo arriveremo al libro di stato sulla cabala del lotto! È dignitoso che, quando vi è la lotteria di Tripoli o quella dell'E. 42, contrariamente a tutti i regolamenti comunali, i crocicchi delle strade, siano occupati da venditori di biglietti, che esercitano una piccola roulette?

A proposito di roulette abbiamo fatto uno strappo che ho sempre deplorato autorizzando l'impianto di talune roulette in Italia. Pazienza! Ma non facciamone altri. Ora si vuole mettere una ruota del lotto a Genova. Non credo che questa sarà per i genovesi una grande soddisfazione! Se vogliono giocare, del resto, e giocano già, possono farlo sulle ruote delle altre città. Non credo che sia necessario istituire questa nuova ruota.

Nei riguardi del tabacco, si spinge un po' troppo il consumo specialmente tra i giovani. Una volta era vietato il fumo nei corridoi dei treni, nei cinematografi; oggi, pur di fare quattrini, lo Stato lascia fumare dovunque. Invece il dottor Ley, in Germania, spiega alla

gioventù che non deve fumare, non deve bere alcoolici e poco caffè.

Si obietta: se noi facciamo altrettanto per il tabacco, mancherà una delle più importanti entrate dello Stato. Ma, supponiamo di contrarre il consumo del tabacco, il paese non diventerà per questo più povero. La capacità contributiva resta invariata, anzi i capitali ora scarsi si investiranno in produzioni più utili; sarà questione di trovare altri tributi. E chi ci dice che un giorno non sia necessario volgere ad altra coltura (grano, barbabietola, semi ecc.) i terreni oggi coltivati a tabacco in Italia, riservando la coltura del tabacco alle Colonie, visto che esso non è genere di assoluta necessità?

Tornando un momento alla complementare io osservo che questa è connessa col trattamento dei titoli al portatore. Fu giustamente applicata la ritenuta sui titoli al portatore, per spingere il detentore verso la nominatività dei titoli, ma è stata insufficiente. Questa ritenuta è oggi uguale al grado più elevato della complementare. Dovrebbe essere qualche cosa di più: invece di 10, almeno 15 per cento, dichiarando il titolo esente dalla complementare.

Il dicastero delle finanze fonda molta speranza sull'anagrafe tributaria, istituita nell'agosto del 1936. Questa è in via di sviluppo: speriamo che sia completata quanto prima e che possa veramente dare buoni risultati; però quanto alla complementare osservo che le grandi fortune sono mobiliari, mentre l'anagrafe dà atto solamente della fortuna immobiliare, cioè case e terreni; ma questi non costituiscono le grandi entrate, e già fin d'ora sfuggono difficilmente.

Vengo alla tesoreria, di cui ho discorso largamente l'anno scorso, facendo osservare come per noi i buoni del tesoro ordinari rappresentano un aggravio forte, dato l'alto interesse (5,25 per cento). La differenza tra l'Italia e l'estero è minore nell'interesse del denaro a lunga scadenza, ma è fortissima in quello del denaro a «breve». Negli Stati Uniti c'è tale abbondanza di denaro a «breve» che lo Stato colloca i buoni del tesoro senza interesse, anzi in qualche caso perfino ottiene un piccolo premio corrispondente a un piccolo diritto di custodia.

Quindi si dovrebbe appena possibile conso-

lidare il debito fluttuante, mediante un prestito. Quanto ai buoni del tesoro, dal momento che allo stato attuale sono indispensabili, vorrei consigliare all'onorevole Ministro di studiare l'opportunità di emetterne con scadenza inferiore ad un anno e cioè a tre mesi, a sei mesi. Io credo che in tal caso si potrebbe praticare un interesse minore, 4 oppure 4,50 per cento.

Altra fonte di denaro per lo Stato sono le assicurazioni sociali, le quali investono le loro riserve in titoli di Stato.

Lo sviluppo delle assicurazioni in Italia è ancora arretrato in confronto della Germania e di altri Stati; sviluppandosi le assicurazioni saranno sempre più forti le somme investite in titoli di Stato. Sotto questo punto di vista approvo il recente decreto del 14 aprile: « modifica alle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie », ma non posso approvarne la motivazione, che scopre troppo lo stato delle nostre finanze e fa pure pensare che esso sia peggiore di quello che è in realtà. Il decreto emanato d'urgenza dice testualmente: « ritenuto che si versa in stato di necessità per urgenti misure di carattere finanziario... » mi sembra che ciò sia un po' troppo!

E passiamo ora ad altri argomenti già da me toccati anche gli anni scorsi.

L'oro del Tamigi. Cioè quella somma di oro, in origine 22 milioni e 200 mila sterline che l'Italia ha dato all'Inghilterra per permetterle di rafforzare le sue riserve auree al principio della guerra. Siccome l'Inghilterra temeva si svalutasse la sterlina scarseggiando le riserve auree, mentre essa faceva per conto comune gli acquisti all'estero, chiese ai suoi alleati di concorrere nel comune interesse ad accrescere le riserve auree che garantivano la circolazione.

Ora nasce la questione se questo oro che trovasi ancora depositato in Inghilterra debba ritenersi proprietà nostra, oppure come da taluni si ritiene, se sia un deposito a garanzia dei prestiti di guerra, per 600 milioni ma transatti coll'accordo 27 gennaio 1926 in 277 milioni di sterline. Io avevo espresso l'opinione che quest'oro non rappresenti una garanzia di prestiti e mi duole che un comunicato apparso su tutti i giornali in data 2 giugno 1938, poco dopo la riunione dell'anno scorso, abbia con leggerezza eccessiva dato del fatto

una versione assolutamente sfavorevole alla tesi italiana a prescindere anche dai conteggi sbagliati a nostro danno. Infatti esso diceva testualmente così: « il deposito a Londra sta « a garanzia delle anticipazioni fatte durante « la guerra; e se i nostri pagamenti dei debiti « di guerra sono stati sospesi in seguito agli « accordi di Losanna è ovvio che non si possono « avanzare pretese per la restituzione del « deposito senza sollevare al tempo stesso « tutta la questione dei debiti ».

Oggi noi non paghiamo più l'Inghilterra perchè non riscuotiamo più danaro dalla Germania; e l'Inghilterra a sua volta, non riscuotendo dai suoi debitori, non paga più gli Stati Uniti; quindi tutti i pagamenti sono sospesi ed è chiaro che così resteranno definitivamente.

Non vedo perchè di quel deposito non si chieda la restituzione. Che quel denaro sia incondizionatamente nostro, credo non vi possa esser dubbio, tanto più da parte nostra. Ciò è pienamente conforme alla relazione del Governo al disegno di legge concernente il suddetto accordo di Londra, la quale, parlando della graduale restituzione dell'importo dell'oro da noi depositato, dice che « ce ne è stata riconosciuta la proprietà sicchè esso potrà continuare a fungere da riserva per la circolazione dei biglietti ».

Aggiungo che dalle cifre del bilancio inglese nulla sembrami risulti contrario alla mia tesi; infatti il nostro debito odierno è indicato in 252 milioni di sterline, pari all'importo della transazione meno le annualità da noi pagate. Dell'ammontare del nostro deposito non v'è cenno; esso si troverà nella Banca d'Inghilterra.

La tesi da me sostenuta è dunque abbastanza chiara e plausibile e non è il caso di comprometterla con comunicati contrarii all'interesse italiano.

Dice ancora il suddetto comunicato che a seguito di versamenti fattici fino al 1931 il nostro credito è lire italiane 1.773 milioni e che così figura nel bilancio della Banca d'Italia col titolo oro depositato all'estero. Ma anche qui sbaglia, perchè essendo l'importo odierno di quel credito circa 20.500.000 sterline, le ha tradotte in lire italiane ad un cambio di circa 88. Senonchè trattasi di sterline oro, non di sterline attuali; e il cambio della sterlina oro non è 88 ma 157; e quindi l'ammontare

del nostro credito è lire italiane 3.200 milioni circa, con una piccola differenza di lire 1.430 milioni. Mandi a rettificare il bilancio della Banca d'Italia, onorevole Ministro!

Prima di terminare vorrei, se mi permettete ancora poche parole, accennare a quello che succede in Germania, paese che si è trovato ad affrontare gli stessi quesiti nostri e le stesse difficoltà nostre in materia di bilancio, di autarchia, di sviluppo del reddito nazionale.

La civiltà tecnica va colà marciando di gran carriera. Mentre gli operai disoccupati erano 6 milioni nel 1933, oggi praticamente non vi è alcuna disoccupazione. Gli operai impiegati al lavoro da 12 milioni del 1933 sono passati a 21 milioni oggi.

Il reddito nazionale è arrivato da 46 miliardi a 80. L'imposta di Stato da 6 miliardi e 600 milioni a 17 miliardi e 600. Con un aumento di 11 miliardi, circa 170 per cento.

Inoltre vi è il gettito del contributo della assicurazione contro la disoccupazione: una volta lo Stato incassava in contributi un miliardo e mezzo e pagava oltre due miliardi ai disoccupati; oggi incassa sempre il contributo ma non essendovi più disoccupazione nulla deve più pagare e se lo tiene intiero. Fra imposte, contributi, e prestiti (l'anno scorso circa 7 miliardi) si vede come il bilancio del Reich disponga, in più del 1933, di circa 20 miliardi di marchi dedicati in gran parte all'attrezzatura e alla difesa nazionale.

Vigono colà disposizioni rigorose sia nella economia privata che in quella pubblica: massima parsomonia, evitare ogni doppione, ogni spreco ed ogni lavoro inutile, diligenza e lealtà nell'adempimento degli obblighi fiscali.

Data la situazione finanziaria, per impedire che gli interessi accrescendosi via via compromettano il bilancio, e per non sottrarre capitale agli investimenti privati, si è fatta in questi mesi una importante riforma tributaria della quale è bene dare un brevissimo cenno. Questa riforma istituisce gli *steuergutscheine* cioè buoni del tesoro fiscali ovvero buoni d'imposta che servono a pagare le tasse. Questi buoni del tesoro, sono di due categorie l'una senza interessi, l'altra con interesse del 4 per cento per 3 anni. Nei suoi pagamenti ai fornitori commercianti lo Stato si è attribuita la facoltà di dare 20 per cento dell'importo

che paga in buoni fiscali della categoria A) e 20 per cento della categoria B): naturalmente il percipiente ha diritto a rivalsa. I buoni fiscali della categoria B), produttivi di interesse, hanno il comune trattamento dei titoli. Quelli della categoria A) invece, poichè preme allo Stato che il contribuente li tenga presso di sé il più lungamente possibile, sono oggetto di trattamento speciale. L'azienda industriale che interrottamente tiene questi buoni, ha facoltà di ammortizzare senza gravame di tasse i suoi impianti per un importo pari al 20 per cento dei buoni posseduti nel 1° anno, il 25 per cento nel 2° anno, e del 30 per cento nel 3° anno ecc. Siccome in Germania le tasse sono molto forti, questi esoneri sono di una certa rilevanza e si prevede che le aziende tratterranno i buoni per lungo tempo. Inoltre, se le aziende fanno esportazioni, il margine dell'ammortamento è aumentato di 10 per cento.

Per finanziare lo Stato alle cui casse affluiranno in buoni del Tesoro, invece di contanti, è sembrato opportuno di avere un po' di ricostituente a base di denaro circolante ed allora si è istituita una nuova imposta, cioè l'imposta complementare sul maggior profitto, (*mehreinkommen steuer*) vale a dire che quando il contribuente guadagna più di quello che guadagnava nell'anno precedente, il maggior guadagno viene colpito da una tassa speciale, eccetto in casi di maggiori entrate dipendenti da aumenti ordinari di stipendi, da frutti di terreni ecc. Questa nuova tassa colpisce per circa 30 per cento il maggior guadagno. Vi sono state però delle proteste e si è avuta una riduzione dell'aliquota media a 20 per cento; è da considerare che l'imposta è progressiva.

Ho voluto accennare a questo perchè può darsi che nel rimaneggiamento di imposte che si sta studiando forse c'entri qualche cosa di simile. Io ho chiacchierato, ma probabilmente il Ministro ha già la sua decisione formata e domani dalla seduta del Consiglio dei Ministri uscirà qualche cosa. Siamo nella settimana di Pentecoste auguriamoci che lo Spirito Santo vi illumini.

Troverete opposizioni? Io credo di no. Perchè i cittadini capiscono ormai qual'è il loro dovere e tutti vogliono rinforzare lo

Stato che è la base della nostra vita e della nostra difesa. Se qualcuno ancora volesse difendere strenuamente il suo gruzzolo ricordatevi, onorevole Ministro, di quello che dice Machiaveli a proposito della caduta di Costantinopoli. È un brano che io cito a memoria, chissà con quanti errori. Dice dunque: « Era imminente la guerra col turco. L'Imperatore chiamò i maggiorenti della città perchè portassero l'argento che doveva servire per la difesa del paese. Quelli rifiutarono: volevano i sollazzi, volevano il fasto, i giuochi, le corse. Venne l'ossidione e fu palese il disastro. Allora i cittadini portarono il loro argento all'Imperatore: « Ecco qua l'argento! Difendeteci! » E l'Imperatore pieno di sdegno e di avvillimento non lo accettò. Era troppo tardi. Quella moneta troppo avaramente e gelosamente custodita aveva perduto ogni valore. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

BEVIONE, *relatore*. Rinuncio a parlare.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

THAON DI REVEL, *Ministro delle finanze*. (*Vivissimi applausi*).

Camerati e Colleghi Senatori, ho letto con molto interesse la chiara, sintetica e precisa relazione della Commissione di finanza sullo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1939-40. Sono particolarmente grato alla Commissione, e per essa al suo Presidente e relatore camerata Bevione, per la maestria e la ampiezza con le quali ha riassunto e tratteggiato la situazione del bilancio statale: sulle raccomandazioni fatte e sugli schiarimenti richiesti mi intratterrò brevemente.

Rilevo anzitutto dalle conclusioni il plauso rivolto all'opera dell'Amministrazione finanziaria; esso dà grande soddisfazione a me ed ai miei validi e fidi collaboratori di tutti i gradi, dai più elevati ai più umili. L'assenso all'opera svolta e da svolgere — che viene da una Commissione composta, come quella di finanza, da persone delle quali non saprei se riconoscere maggiore la dottrina o l'esperienza in materia finanziaria — oltre che di grande conforto, è per me motivo di incitamento a perseverare nell'ardua fatica; poichè occorre ancora « durare », per risolvere, sotto le diret-

tive del Duce, i vasti, complessi e sempre nuovi problemi imposti dagli storici eventi di questi anni.

Il bilancio. — La vicenda della nostra finanza si compendia in queste cifre: le entrate sono salite, nei quattro esercizi che vanno dal 1934-35 al 1937-38, da 18.817 milioni a 27.468 milioni. Si tratta di un maggior gettito complessivo di milioni 8.651 in quattro anni, dovuto, per milioni 2.853 a naturale incremento delle entrate derivante anche da maggiore precisazione negli accertamenti, per milioni 1.313 a ritocco di aliquote e per milioni 4.485 a nuovi cespiti di imposta. Questi ultimi cespiti sono in parte di carattere ordinario (milioni 2.299) ed in parte di carattere straordinario e non ricorrente (milioni 2.186) quali l'imposta straordinaria immobiliare, quella sul capitale delle società per azioni, ecc.

Le spese a carattere normale, nei quattro esercizi suddetti, passano da 19.872 milioni a 29.615 milioni, con un incremento di 9.743 milioni; questa cifra di aumento si ripartisce nel modo seguente: milioni 1.723 per interessi di debiti; milioni 3.374 per la difesa militare ed i corpi armati; milioni 1.661 per l'economia della Nazione, le opere pubbliche e l'educazione nazionale; milioni 1.993 per l'Africa italiana; milioni 992 per altri servizi.

Tale è in rapida sintesi l'andamento degli ultimi esercizi.

Passiamo ora all'esame del consuntivo dell'esercizio passato, del bilancio dell'esercizio in corso e al preventivo dell'esercizio prossimo venturo.

Esercizio 1937-38. — Per l'esercizio 1937-1938 furono previste, con la legge del bilancio, nella parte effettiva entrate per milioni 20.596 e spese per milioni 23.769, donde un disavanzo presunto di milioni 3.173. I risultati definitivi recano invece, per la stessa categoria, entrate per milioni 27.468 e spese per milioni 38.642, con un disavanzo di milioni 11.174. In questa somma sono però compresi i milioni 9.027 di oneri eccezionali, sopravvenuti nel corso della gestione per le necessità della difesa e della valorizzazione dell'Impero: prescindendo da questa cifra — ciò che noi facciamo per rendere i risultati della gestione omogenei con le previsioni e riferirci, così, alla gestione *normale* del bilancio — si ha che il disavanzo da mi-

lioni 11.174 scende a milioni 2.147, cioè ad una cifra inferiore di milioni 1.026 a quella prevista inizialmente.

Le entrate di questo esercizio, seguendo la curva ascensionale a cui sopra ho accennato, migliorano il loro rendimento: confrontando infatti i risultati dell'esercizio 1937-38 — nella indicata cifra di milioni 27.468 — con quelli della gestione precedente, in milioni 24.702, si rileva un incremento di milioni 2.766; in confronto poi della previsione — che era di milioni 20.596 — il miglioramento sale alla considerevole cifra di milioni 6.872.

Le maggiori entrate, in confronto dell'esercizio precedente, provengono nella quasi totalità dai tributi: a formare infatti la suddetta cifra di milioni 2.766 concorrono, per milioni 2.348 i proventi tributari, per milioni 289 il provento fiscale dei monopoli, per milioni 61 il lotto e per milioni 68 le entrate minori. Tra i proventi tributari, però, la quota maggiore è da attribuirsi a quelli di carattere straordinario in quanto essi partecipano per milioni 1.548 a tale categoria di entrate: vi sono compresi infatti i versamenti in unica soluzione dell'imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, quelli a riscatto dell'imposta straordinaria immobiliare e infine la terza quota del controvalore dell'oro offerto alla Patria.

Esercizio 1938-39. — Il bilancio di previsione per l'esercizio in corso presenta, nella parte effettiva, miliardi 25 e 72 milioni di entrate contro miliardi 25 e 35 milioni di spese, con una eccedenza nelle entrate di milioni 37.

I criteri che avevano confortato una così favorevole previsione sono stati in gran parte confermati nei risultati di questi primi 10 mesi di esercizio, per quanto riguarda le entrate. Al 30 aprile u. s. il gettito dei tributi presentava un ammontare di 18 miliardi 462 milioni superando di milioni 1.341 il gettito alla stessa data del precedente esercizio, che fu di milioni 17.121.

Per quanto riguarda invece le spese venne avvertito, al momento della preparazione del bilancio che, mancando ogni attendibile elemento di valutazione per gli oneri eccezionali, non si sarebbe tenuto conto di questi nelle previsioni iniziali.

I criteri di valutazione del bilancio per l'esercizio in corso si differenziano quindi, nettamente, per quanto riguarda le spese, dai criteri che hanno presieduto alla formazione del bilancio di previsione 1939-40, in quanto, per quest'ultimo, si è voluto tener conto — facendola figurare nella parte normale del bilancio — della maggior parte degli oneri straordinari che nei successivi esercizi si erano venuti consolidando, assumendo un aspetto di ricorrenza. Se, a distanza di due mesi dalla chiusura dell'esercizio in corso, volessimo rivedere la parte passiva del bilancio per l'esercizio 1938-39 con gli stessi criteri di valutazione che hanno servito a impostare il bilancio di previsione per l'esercizio prossimo, dovremmo giungere alla conclusione che, invece di un attivo di 37 milioni, tale bilancio potrà segnare in chiusura un presumibile disavanzo — nella gestione normale — di 6 miliardi e 250 milioni.

Una così sensibile differenza fra l'ottimistica previsione di avanzo e il presunto consuntivo in notevole disavanzo, è dovuta alle seguenti maggiori assegnazioni iscritte in bilancio a tutto aprile 1939-XVII:

per il Ministero delle finanze 1.127 milioni, di cui 416 per interessi di debiti, milioni 164 per restituzione di tributi, milioni 70 per i servizi del Provveditorato generale dello Stato, ivi compresi milioni 40 per le divise al personale statale, ed il resto per altre spese varie concernenti l'acquisto di metalli destinati alla monetazione, i servizi dell'anagrafe tributaria, la sistemazione finanziaria del Comune di Napoli, l'integrazione dei bilanci delle Amministrazioni provinciali ed altre;

per il Ministero dell'Africa Italiana milioni 249, di cui 149 per la colonizzazione demografica della Libia ed i rimanenti a complemento dei lavori di attrezzatura di impianti dell'A. O. I.;

per i Ministeri militari milioni 3.380 e per i Ministeri a carattere economico (lavori pubblici, comunicazioni, agricoltura, corporazioni e scambi) milioni 451.

Per gli altri Ministeri si ha infine una maggiore assegnazione totale di milioni 589.

Si tratta di un complesso di milioni 5.796, che hanno accresciuto la cifra delle previsioni 1938-39 da 25.035 milioni a 30.831 milioni. Nell'accennata cifra di *deficit* presunto per

l'esercizio corrente - pari a 6.250 milioni - sono inoltre considerati vari altri oneri derivanti da provvedimenti già emanati od in corso di emanazione, tenuto conto dei maggiori accertamenti nelle entrate e dell'economia nelle spese che potranno essere stabilite in sede di chiusura dei conti.

Al disavanzo della gestione *normale*, precisato in detta cifra, deve aggiungersi il presumibile disavanzo della gestione eccezionale che abbiamo già valutato in circa 6 miliardi e 500 milioni, ripartiti come segue:

milioni 2.525 per la penultima rata dei programmi straordinari relativi alla guerra e all'aeronautica;

milioni 3.475 per esigenze militari eccezionali in Africa orientale nonché per varie altre voci relative a contingenze di carattere straordinario, compresa la Spagna;

milioni 500 per la penultima rata del programma straordinario di strade in Africa Orientale Italiana.

A misura che lo sforzo per sanare la parte normale del bilancio va accentuandosi, diminuisce l'onere per spese eccezionali cui debbesi provvedere con mezzi eccezionali.

Esaurita d'altro lato con l'imposta straordinaria sulle aziende commerciali la serie dei provvedimenti tributari eccezionali, è d'uopo provvedere a un programma tributario tale da assicurare un complesso di entrate normali sufficiente a garantire il pareggio del bilancio per la parte normale, comprendente cioè anche le spese straordinarie che hanno assunto carattere di continuità.

Esercizio 1939-40. — Con tale criterio è stato impostato il bilancio di previsione 1939-1940 nel quale, peraltro, non si è potuto tener conto, per ovvie ragioni, dell'incremento che potrà derivare alle entrate da quel programma di riforma del sistema tributario che è già stato annunziato, ma che è tuttora allo studio.

Gli elementi per la formazione delle previsioni di entrata e di spesa per il prossimo esercizio finanziario sono stati pertanto ricavati dall'andamento della gestione 1937-38 e della gestione in corso.

Faccio qui una breve parentesi, per rispondere al senatore Ricci, dicendo che l'incremento delle entrate relativo all'imposta di ricchezza mobile ha subito sempre un ritardo

rispetto al momento della produzione del reddito. E ciò è insito nella natura stessa del tributo in quanto i maggiori redditi non possono influenzare il gettito dell'imposta se non quando, trascorsi i periodi di stabilità legale, non sia possibile eseguire i relativi accertamenti, attenderne la definizione per bonario componimento o per decisione degli organi giudicanti, e provvedere quindi alla messa in riscossione.

In attesa che questi accertamenti consentano di dare un maggior gettito per il cespite d'entrata di ricchezza mobile, secondo la tesi del collega Ricci, si sono applicate le imposte straordinarie, che per la parte relativa alle società per azioni e alle società industriali, colpiscono quella stessa categoria di contribuenti, che è già colpita dall'imposta di ricchezza mobile. Quindi in una certa misura esse rappresentano un anticipo del gettito della ricchezza mobile per questa categoria.

Nei riguardi delle entrate, il bilancio del prossimo esercizio risente del graduale esaurimento del gettito dei tributi straordinari quali l'imposta sul patrimonio, che risale al conflitto mondiale e la cui ultima rata è stata pagata nel 1938, rimanendo soltanto il provento dipendente dalla definizione di partite arretrate; l'imposta straordinaria immobiliare e quella sul capitale delle società per azioni, le quali ultime imposte, essendo state chiamate a sopperire a necessità contingenti, hanno esaurito in brevissimo tempo la loro efficacia.

I tributi permanenti, sorretti dall'azione amministrativa, confermano in genere la loro tendenza ascensionale. Nell'insieme, per effetto dell'inevitabile aumento delle spese e dell'esaurimento delle imposte a carattere straordinario, il bilancio sottoposto alla vostra approvazione chiude, per la parte effettiva, con un *deficit* di milioni 4.755, costituito dalla differenza tra milioni 24.561 di entrate e milioni 29.316 di spese.

Tutta l'attività statale è in sviluppo e si adegua, anche nei mezzi, alla nuova posizione dell'Italia nel mondo.

I gruppi di oneri più caratteristici del bilancio sono quelli per la difesa militare, per il potenziamento dell'Impero, per l'autarchia e lo sviluppo economico.

La difesa militare è oggi necessità vitale

a tutela del presente e a preparazione dell'avvenire.

Le spese per l'Impero derivano dall'esecuzione di opere pubbliche di prima necessità e dal graduale potenziamento dei vasti territori sui quali sempre più numerosi sorgeranno i centri di colonizzazione.

Le spese per l'autarchia e lo sviluppo economico si raggruppano principalmente in quelle destinate alla esecuzione di opere pubbliche ed all'incremento delle attività produttive, con una spesa che oscilla intorno ai 4 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario.

Questi aspetti del bilancio ne caratterizzano il contenuto e gli scopi: l'evoluzione delle esigenze nazionali non ha consentito di tornare al pareggio tra entrate e spese; peraltro nell'obbedire all'imperativo categorico di assicurare la difesa della Patria, per la quale nuovi stanziamenti, come vi è noto, sono stati deliberati, non fu mai trascurato di tener presente il criterio fondamentale per un buon governo della pubblica finanza: quello, cioè, di avvisare a mezzi e ordinamenti dai quali ritrarre, appena possibile, il reale definitivo equilibrio della gestione statale.

Tesoro. — Nell'esercizio corrente l'importo degli oneri eccezionali segna una attenuazione in confronto a quello degli esercizi precedenti, perchè, mentre da milioni 975 nell'esercizio 1934-35 si era passati a milioni 11.136 nell'esercizio 1935-36 e a milioni 17.518 nell'esercizio 1936-37, in quello 1937-38 si inizia la discesa, con milioni 9.027 e, per l'esercizio in corso, come già ho accennato, è previsto che le spese stesse si aggireranno sui 6 miliardi e 500 milioni.

Ho altresì esposto alla Camera in qual modo si è fatto fronte a codeste spese eccezionali dello Stato e qui aggiungo, in relazione ad un quesito posto dalla Commissione di finanza, che i documenti contabili ad essa sottoposti sono così ampi e completi da non far sentire, per ora almeno, il bisogno di riprendere la pubblicazione del conto riassuntivo del Tesoro.

L'opera del Tesoro non è intesa soltanto a provvedere, insieme al Debito Pubblico, i mezzi necessari per far fronte alle esigenze straordinarie di bilancio. Esso agisce anche nel campo del potenziamento dell'economia nazionale con compiti e provvidenze che meritano di essere qui richiamati.

Per agevolare il finanziamento di operazioni connesse all'attuazione di imprese autarchiche che presentino rischi speciali, l'Istituto Mobiliare Italiano col Regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1480 è stato autorizzato ad emettere una serie speciale di obbligazioni garantite dallo Stato. Per le bonifiche hanno trovato sempre più larga applicazione le norme dettate dai Regi decreti-legge 19 dicembre 1936, n. 2370 e 13 gennaio 1938, n. 12 che prevedono lo sconto, da parte del Tesoro, dei contributi statali liquidati a favore dei bonificatori dal Ministero dell'agricoltura. Per lo svolgimento dell'attività di bonifica e di trasformazione fondiaria del Tavoliere delle Puglie e della zona del Volturmo col Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1847 il Consorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali è stato autorizzato a concedere, con la garanzia dello Stato, un finanziamento provvisorio di 500 milioni all'Opera Nazionale Combattenti.

Per agevolare ulteriormente gli assuntori delle opere pubbliche in Africa Orientale Italiana col Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1192 sono state prorogate a tutto il 31 dicembre scorso le norme del Regio decreto-legge 10 febbraio 1937, n. 210 riguardanti l'anticipo di spese in conto lavori e per l'invio di operai nell'Impero.

Nel campo delle garanzie statali sono particolarmente da rammentarsi le provvidenze adottate per procurare le divise occorrenti all'economia nazionale attraverso la garanzia dei crediti alla esportazione, soggetti a rischi speciali (Regio decreto-legge 2 giugno 1937, n. 1047). Secondo i dati più recenti, che si riferiscono al 31 dicembre 1938, sui crediti in parola, per l'ammontare di milioni 1.369, lo Stato ha assunto la copertura di una quota complessiva di 952 milioni. La massima parte di tali crediti, e cioè milioni 1.233, risulta già riscossa, e gli impegni dello Stato si sono ridotti da 952 a 88 milioni.

Il provvedimento si è dimostrato molto utile perchè, senza oneri per il bilancio dello Stato, si è potuta dare ai nostri esportatori la necessaria tranquillità nell'assunzione di importanti forniture per conto dell'estero e in pari tempo si sono agevolati i finanziamenti bancari per tali forniture occorrenti.

Sempre per agevolare il nostro commercio con l'estero col Regio decreto-legge 17 gen-

naio 1935, n. 2575 l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero è stato autorizzato ad assumere, per conto del Tesoro, i rischi di cambio relativi ad operazioni di credito concluse da importatori italiani per il pagamento a dilazione delle merci importate. L'onere del Tesoro, dall'inizio della gestione a data corrente, risulta notevolmente inferiore allo stanziamento all'uopo fatto nel bilancio della spesa per un importo di 50 milioni; stanziamento, del resto, al quale fa riscontro una somma notevolmente superiore prevista ed accertata nel bilancio dell'entrata per differenze di cambio a favore del Tesoro derivanti dalle gestioni tenute per suo conto dall'Istituto dei Cambi ed assommanti sinora a 100 milioni.

Finalmente, in materia di esportazione, è da rammentare il Regio decreto-legge 16 giugno 1938, n. 1255, che autorizza il Ministro delle finanze a concedere la garanzia dello Stato ad operazioni di sconto effettuate dai nostri esportatori su titoli rilasciati da Governi esteri in dipendenza di forniture di prodotti italiani.

Con i menzionati provvedimenti e con altri che sarebbe qui troppo lungo specificare, il Governo Fascista, come si vede, mira a raccogliere tutte le forze finanziarie della Nazione per la difesa della Patria e per la sua grandezza. Mezzi di bilancio, mezzi di tesoreria, partecipazioni azionarie, garanzie statali, tutto converge secondo le direttive del Duce a trasformare profondamente la struttura economica nazionale e metterla su basi veramente imperiali.

A questa vasta opera il risparmio ha concorso anche con l'alimentare direttamente — attraverso gli aumenti di capitale, l'emissione di obbligazioni ed i finanziamenti bancari — le iniziative private indirizzate agli stessi fini.

Peraltro, nonostante il continuo attingere al risparmio privato, sia da parte dello Stato, sia da parte delle iniziative singole, l'ammontare complessivo del risparmio affluito alle Casse postali, alle Casse ordinarie di risparmio ed agli altri Istituti di credito, è salito da milioni 80.643 al 31 dicembre 1937 a milioni 86.197 al 31 dicembre scorso. L'afflusso ha avuto una sosta ed anche una leggera flessione nei primi tre mesi dell'anno in corso, ma si è trattato di fenomeno del tutto transitorio tanto che in questi ultimi giorni si manifesta

nel risparmio postale una confortante ripresa. Infatti, secondo gli ultimi dati (23 maggio), si ha un complesso di risparmio postale di quasi 30 miliardi (compresi gli interessi accreditati) di fronte a 28 miliardi e 600 milioni a fine di febbraio.

Colgo l'occasione, mentre parlo del risparmio, per raccogliere una voce disfattista che ogni tanto ricorre ed alla quale è difficile porre rimedio senza una esplicita smentita: quella che tra i provvedimenti allo studio ci possa essere un prelievo del risparmio del 10 per cento o simile aliquota. Voi che siete tutti dei tecnici e persone di responsabilità, comprendete l'assurdità e la crimosità di simili voci. Chi le mette in giro è degno della galera. (*Applausi*).

Come è noto, il risparmio postale è gestito dalla Cassa depositi e prestiti, alle cui disponibilità largamente attinge il Tesoro, tanto che il relativo conto corrente presentava al 26 maggio u. s. un saldo a credito della Cassa di milioni 18.800, cui sono da aggiungere milioni 2.171 di disponibilità affluite al Tesoro dagli Istituti di Previdenza dalla Cassa stessa amministrati.

Tuttavia Cassa depositi e prestiti ed Istituti di previdenza non sono venuti meno ai loro fini istituzionali. Infatti, la Cassa depositi ha partecipato con la maggior possibile larghezza ai finanziamenti richiesti dagli Enti locali, tanto che nel decorso anno sono stati concessi mutui per milioni 487, così ripartiti:

edifici scolastici	milioni	56
acquedotti ed opere igieniche	»	83
opere diverse	»	64
sistemazione finanziaria dei bilanci comunali e dimissioni di passività	»	254
edilizia economica popolare	»	30

Particolare rilievo merita il concorso della Cassa al risanamento finanziario del Comune di Napoli per l'importo di 200 milioni mediante una speciale emissione di cartelle di credito comunale e provinciale, giusta il Regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Quanto agli Istituti di previdenza, si è provveduto nel corso del 1938 per alcuni di essi ad importanti riforme in relazione alle possibilità emergenti dalle risultanze dei relativi

bilanci tecnici e tenendo conto dei voti formulati dalle categorie degli iscritti e delle proposte che l'Amministrazione ha ritenuto di presentare.

Così sono stati consentiti miglioramenti a favore dei sanitari e dei salariati degli enti locali e sono in esame provvidenze analoghe per gli insegnanti elementari. L'ulteriore svolgimento di questo programma recherà alle categorie degli iscritti ai più importanti Istituti di previdenza quei benefici che, secondo i comandamenti del Duce, sono destinati a realizzare anche per esse una più elevata giustizia sociale.

Notevoli anche sono le quote di risparmio nazionale raccolte dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni sotto forma di premi e dall'Istituto Nazionale Fascista per la Previdenza Sociale sotto forma di contributi.

Nel corso del 1938 l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni aveva incassato premi per circa 900 milioni effettuando larghi investimenti per sconto di annualità di bonifiche, per opere pubbliche varie, per costruzioni edilizie, per acquisto di titoli pubblici, per mutui a Comuni e Province, ecc. L'Istituto stesso ha concorso validamente con il Tesoro nel riassetto finanziario del comune di Napoli ed ha cooperato alla sottoscrizione del Prestito Immobiliare mediante la speciale forma mista assicurativa che ha agevolato la buona riuscita dell'operazione soprattutto nei confronti del più modesto ceto agrario.

L'Istituto Fascista per la previdenza sociale ha riscosso nel 1938 contributi per circa un miliardo ed anch'esso ha fatto notevoli investimenti in titoli ed erogato somme cospicue per sconto di annualità, per costruzione di case popolari, per mutui ai Comuni, alle Province, ecc. oltre che, ben si intende, per la costruzione di case di cura.

Dalla interessante ed accurata relazione del Governatore della Banca d'Italia sul bilancio dell'Istituto per l'esercizio 1938 risulta che i mezzi affluiti alle aziende di credito attraverso i depositi sono stati pure essi erogati tra l'altro a favore dell'industria e proprietà edilizia, di opere pubbliche e di bonifica per miliardi 4,2; del commercio e delle industrie dei cereali e di altri prodotti alimentari per miliardi 2,8; dell'agricoltura in genere per miliardi 2,7; delle

industrie siderurgiche, metallurgiche e meccaniche per miliardi 2,7; per industrie tessili e di abbigliamento per miliardi 2,1, ecc.

Secondo la stessa relazione, al 31 dicembre 1938 risultavano iscritte all'albo esistente presso l'Ispettorato del credito, e pertanto soggette a vigilanza, 2.624 aziende, di cui 1.851 in attività, le quali rendevano bancabili ben 3.818 piazze a mezzo di 7.386 sportelli.

Codesto contributo dato da tutto il risparmio nazionale al conseguimento delle finalità volute dal Governo ha fatto sì che la circolazione della Banca d'Italia da milioni 17.468 al 31 dicembre 1937 sia aumentata al 31 dicembre 1938 di meno di un miliardo e mezzo, adeguandosi a milioni 18.955 e che la circolazione complessiva — cioè circolazione bancaria e circolazione di Stato — si sia mantenuta, come ho esposto alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in limiti corrispondenti ai bisogni normali della Nazione.

In ordine al voto formulato dalla Commissione di finanza affinché, a maggior presidio della moneta metropolitana, siano messi in circolazione biglietti speciali destinati all'Impero, debbo dichiarare, d'accordo con il Ministero dell'Africa Italiana che le ragioni che avevano a suo tempo consigliato la possibilità di una circolazione distinta da quella metropolitana, debbono ormai considerarsi superate.

Demanio e I. R. I. — Il camerata Bevione ha messo in particolare nota le molteplici attività che vengono svolte, nella propria competenza, dalla Direzione generale del Demanio pubblico e del Demanio mobiliare, istituita con il Regio decreto-legge 4 marzo 1937, n. 304.

Ciò mi dà lo spunto per accennare, senza peraltro entrare in una particolare disamina della multiforme azione svolta dalla detta Direzione generale nel corrente esercizio finanziario, ad alcuni importanti provvedimenti. Particolare rilievo merita quello relativo alla costruzione del nuovo canale demaniale Regina Elena. Questa importante opera, che rappresenta la realizzazione di un progetto da anni profondamente studiato dall'Amministrazione, è destinata a dotare l'alto Novarese di una cospicua quantità di acqua da irrigazione derivata dal Ticino, e ad arricchire la rete dei canali demaniali di una nuova arteria, appor-

tando un ausilio non indifferente al Canale Cavour, per la irrigazione di altre regioni limitrofe. Questa realizzazione, dovuta alla volontà del Duce, importerà un onere di ben 27 milioni per il bilancio del Ministero delle finanze, oltre al contributo di circa lire 17 milioni da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al concorso di lire 16 milioni, recuperabili per metà, da parte del benemerito Ente Nazionale Risi.

Con due provvedimenti dello scorso anno, poi, si è data una migliore sistemazione ai servizi concernenti le Aziende patrimoniali; intendendo riferirmi alla legge 16 giugno 1938, n. 1122, che ha dettato norme speciali per la integrazione patrimoniale dei compendi, e alla legge 15 dicembre 1938, n. 1935, che ha istituito il Consiglio Nazionale delle Aziende patrimoniali.

La gestione delle singole aziende è stata maggiormente informata al criterio che esse devono anzitutto rispondere a fini di ordine pubblico e sociale e che devono costituire un fattivo elemento per il rafforzamento e il miglioramento della razza, secondo direttive già concretate in numerosi provvedimenti.

Sono stati poi conseguiti risultati lusinghieri anche dal punto di vista dei rendimenti di bilancio delle aziende stesse, che segnano un sensibile miglioramento in confronto agli anni precedenti, sebbene i bilanci di esse siano stati gravati di nuovi oneri in tutti i rami di attività.

Tali lusinghieri risultati sono dovuti anche al continuo miglioramento di carattere patrimoniale e organizzativo dei singoli compendi.

Al rafforzamento e al perfezionamento della attrezzatura termale della Nazione contribuirà certamente la assunzione da parte dello Stato della Azienda Termale di Acqu, disposta recentemente. Si tratta di un compendio di larghissima fama che, con la esperienza formata dall'Amministrazione demaniale e con gli aggiornamenti che vi saranno gradualmente introdotti, andrà ad integrare, per cure specifiche di malattie molto diffuse, l'assetto delle Stazioni termali che lo Stato gestisce o fa gestire.

Il Relatore ha messo esattamente in rilievo la eccezionale importanza dell'I. R. I. che controlla le grandi Banche e le industrie

chiave della Nazione; sicchè non avrei necessità di trattenermi ulteriormente su questo punto.

Ritengo tuttavia opportuno richiamare la vostra attenzione sulla circostanza che l'I. R. I. non ha trascurato di concorrere efficacemente nella risoluzione del problema autarchico. Nel corso dell'esercizio 1938 esso ha svolto una particolare azione propulsiva nella risoluzione del problema relativo alla produzione della cellulosa da materie prime nazionali. In tale settore va ricordato che è in corso la realizzazione di cinque unità produttive della Società anonima Cellulosa d'Italia e della Società anonima Cellulosa Nazionale.

Nel settore della gomma, compiuti felicemente gli studi e gli esperimenti su scala semindustriale, si sta predisponendo, col concorso paritetico della Ditta Pirelli, la costruzione di una prima grande unità produttiva, la quale sorgerà, secondo le decisioni del Comitato interministeriale per l'autarchia, nella zona industriale di Ferrara.

L'I. R. I. inoltre non ha trascurato lo sviluppo dell'economia dell'Impero ed, anzi, è notevole l'attività che parecchie Aziende di esso svolgono in Africa Orientale Italiana, (organizzazione bancaria, esercizio di linee di collegamento con la Madre Patria, imponenti costruzioni stradali, forniture di mezzi meccanici e siderurgici).

Circa il voto espresso dalla Commissione di finanza affinchè l'Istituto per la ricostruzione industriale sia compreso tra gli Enti che, ai sensi dell'articolo 15 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, debbono presentare alle Assemblee legislative il proprio bilancio patrimoniale e il conto di esercizio, debbo dichiarare che la materia è stata regolata da apposito provvedimento, di recente pubblicazione, nella esecuzione del quale si dovrà necessariamente tener conto delle imprescindibili e inderogabili ragioni di riservatezza sulla attività delle Aziende controllate dall'Istituto predetto.

Potenziamento delle entrate. — Nella mia esposizione alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni ho fatto largo cenno del complesso di riforme ed iniziative da prendere per raggiungere l'ideale mèta del pareggio.

Opportunamente il Relatore ritiene di poter

ricondere queste riforme ed iniziative a tre categorie, che egli denomina strumentali, ambientali ed economiche.

E ora solo pochi minuti fa abbiamo sentito il collega Ricci fare un'interessante esposizione sulla situazione economica del Paese e su quelle che potrebbero essere le sue possibilità contributive. Ho inteso fare la cifra di 120 miliardi di reddito nazionale. Ritengo il senatore Ricci troppo ottimista. L'ultima valutazione, del 1936, raggiungeva i 90 miliardi. Oggi si potrebbe forse fare una valutazione intorno ai 100-105 miliardi.

Ma sempre nell'ambito della così detta finanza produttivistica, vi è un settore finanziario di grandissima importanza di cui non ho fatto cenno nella mia precedente esposizione e che va curato anche nei suoi particolari riflessi colla politica valutaria: voglio riferirmi al settore dell'imposta di consumo. Sopra un gettito complessivo di 8.910 milioni, quale è previsto per il 1938-39, per cespiti attinenti a dogane, a imposte indirette ed a monopoli di Stato, ben 6.325 milioni sono da attribuirsi a sole cinque voci e cioè:

ai tabacchi	milioni	3.089
ai sali	»	370
al caffè e surrogati	»	466
allo zucchero.	»	1.200
agli olii minerali	»	1.200
Totale		milioni 6.325

Per il resto, 1.645 milioni derivano da entrate di dogana e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano), da sopratasse di confine e da diritti di licenza, e cioè da cespiti su cui ha sensibili ripercussioni la necessaria politica di remora alle importazioni, ai fini della protezione della nostra bilancia commerciale e della situazione valutaria italiana. I risultati delle entrate di bilancio a tutto il mese di marzo 1939 denunciano infatti per le sopradette tre voci una diminuzione da 1.250 milioni a milioni 1.035. Donde la necessità tanto più imperiosa di potenziare le imposte di consumo per le cinque già citate voci principali.

A questo riguardo il senatore Ricci ha messo in evidenza come gli importatori dispongano,

in grazia alle bollette da essi possedute, di mezzi atti a procurarsi dei lauti guadagni. Alcune di queste voci d'importazione sono controllate dal Ministero per gli scambi e le valute, ed i maggiori utili che possono essere ricavati vengono incamerati dallo Stato. Altre voci formano una partita, direi di scambio, di cui si vale il Ministro per gli scambi e le valute, per la sua politica valutaria. Altre dovranno essere esaminate agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, perchè è giusto che siano colpiti coloro che hanno realizzato dei lauti guadagni in questo periodo.

Per quanto riguarda il tabacco l'andamento del cespite è sempre più promettente.

Fino a tutto aprile si è avuto nel gettito dei tabacchi un incremento di circa 188 milioni di lire, pari, come si è rilevato, ad un aumento del 6,07 per cento sui proventi del corrispondente periodo del 1937-38. E, poichè i risultati finali di questo ultimo esercizio presentarono un miglioramento del 9,40 per cento rispetto alle entrate complessive dell'Azienda dei tabacchi dell'anno finanziario anteriore, può affermarsi:

1° che la ripresa del consumo del tabacco, iniziatasi pochi anni or sono dopo un periodo di persistente flessione delle vendite, può ormai considerarsi dovuta a cause permanenti e non contingenti e transitorie;

2° che il gettito relativo non solo si è consolidato nella somma realizzata nell'esercizio scorso (3.778 milioni di lire), ma che esso è in via di ulteriore sviluppo in intima connessione con il progressivo miglioramento delle condizioni economiche generali della Nazione;

3° che, rilevato come l'incremento del volume delle vendite si mantenga al disotto del 5 per cento, mentre il valore dei tabacchi venduti ha raggiunto la misura del 5,63 per cento, si deve dedurre che il fenomeno della declassazione dei consumi, che negli anni decorsi influiva sensibilmente sul gettito, si è oramai arrestato.

Per quanto riguarda il consumo del sale alimentare esso è dei più rigidi.

Merita particolare rilievo l'aumento verificatosi nell'esportazione dei sali del Monopolio, la quale ha raggiunto nel 1938 il quantitativo di 70.379 tonnellate per l'importo di lire

2.360.427 contro tonnellate 18.425 esportate nel 1937 per l'importo di lire 548.082.

Degni di rilievo sono i risultati degli studi e degli esperimenti condotti dall'Amministrazione dei Monopoli per l'estrazione dei sali potassici dalle acque madri delle saline. Le prove su scala industriale concluse in questo esercizio hanno, infatti, messo in evidenza che l'impresa non solo risulta necessaria in relazione ai piani autarchici della Nazione, ma si presenta anche conveniente nei riflessi industriali per il tornaconto economico che ne deriva all'Azienda.

Il Monopolio si propone quindi di potenziare al massimo la lavorazione delle acque marine per l'estrazione dei sali potassici magnesiaci e del bromo, ciò che costituirà un notevole apporto alla battaglia per l'autarchia e contribuirà ad alleviare la nostra bilancia commerciale nel particolare settore che interessa l'agricoltura e le industrie belliche.

Settore che è all'ordine del giorno è quello relativo al consumo del caffè. Abbiamo inteso tutti con vivo interesse e con soddisfazione le dichiarazioni fatte or sono pochi giorni in quest'aula dal camerata Guarneri. A niuno, più che al Ministro delle finanze, sorride l'eventualità di una prossima ripresa degli scambi con i Paesi produttori di questa derrata, sulla base di uno scambio di questo prodotto del lavoro estero con prodotti del nostro lavoro, più utili e assai meno voluttuari del caffè. Queste sono le parole di Guarneri. Ma se ciò non fosse possibile e se l'incomprensione dei Paesi produttori di questa derrata fosse tale da non accogliere le nostre giuste proposte, faccio presente che l'interesse che il fisco ha per il consumo del caffè è tale, che potremmo anche affrontare dei notevoli sacrifici in lire, pur di assicurarne il rifornimento al Paese attraverso una intensificazione della produzione nell'Africa Orientale Italiana.

Posso assicurare che due piroscafi sono partiti dall'Africa Orientale Italiana in questi giorni con carichi ammontanti a 4.000 quintali. Altri seguiranno tra breve.

Le varie imposte che gravano sul caffè lasciano un margine abbondante per consentire alla finanza quelle eventuali parziali rinunce di dazio che fossero necessarie per raggiungere lo scopo. E in tal caso l'ammonimento del

Partito assumerebbe carattere e conseguenze durature per quei tali Paesi produttori di caffè a cui mi riferivo più sopra, Paesi per i quali il mercato italiano rischierebbe di essere definitivamente perduto.

Anche per la benzina riscontriamo che una lira di tale prodotto all'importazione procura all'erario ben cinque lire di entrata.

La necessità di favorire la motorizzazione del Paese, in quanto la velocità è forse uno dei segni e dei fattori più evidenti del progresso, si concilia pienamente colle esigenze fiscali, e pertanto giustifica la nuova politica fiscale automobilistica iniziata dal Governo colla soppressione della tassa di circolazione. Il provento degli oli minerali è in piena crescita, e se la tassa di vendita su tale voce nei primi nove mesi è diminuita da 417 a 391 milioni, quella di produzione per la stessa voce si è incrementata in pari periodo da 684 a 1.196 milioni, sicchè questo cespite supererà alla fine dell'esercizio quasi certamente i due miliardi, mentre la previsione era di appena miliardi 1,2.

Il controllo delle spese. — Per sistemare il bilancio, dice giustamente il Relatore, non è sufficiente potenziare al massimo le entrate già esistenti, nè basta porre nuovi balzelli che trovano un limite nella capacità contributiva della Nazione, ma è necessario porre una remora alla spesa.

Rilevo quindi il voto espresso dalla Vostra Commissione di finanza, perchè sia fatto « agire in pieno il freno alle spese comprimendo, ove è possibile, quelle già in atto, ma soprattutto resistendo con tutte le forze alle richieste di nuove spese che, per quanto obiettivamente degne, non siano in modo assoluto e comprovato indifferibili ».

Posso assicurare il Senato che l'azione della Amministrazione finanziaria è diuturnamente indirizzata in tal senso. E poichè l'attività del Ministro delle finanze, intesa a moderare la spesa, trova nella Ragioneria generale dello Stato il suo più valido sostegno, presi gli ordini dal Duce, ho ritenuto opportuno preordinare un provvedimento che verrà presentato al Consiglio dei Ministri di domani, avente precisamente lo scopo di rafforzare e potenziare maggiormente questo importante organo della finanza italiana. (*Applausi*). Accanto e alle

dipendenze di questo verrà istituito un Ispettorato generale di finanza, che consentirà finalmente di conferire alla funzione ispettiva un assetto organico rispondente alla multiple attività statale odierna e al sempre crescente ampliamento della spesa.

Tale istituzione varrà a meglio garantire la regolare gestione finanziaria e patrimoniale dello Stato. Per il suo tramite, l'azione di vigilanza potrà svolgersi certamente con una maggiore efficacia derivante dai diretti accertamenti su tutte le gestioni aventi diretta o indiretta dipendenza dalla Amministrazione dello Stato.

La finanza locale. — Connesso al problema delle finanze statali è quello relativo alla finanza locale, poichè, osserva il Relatore, « la sua incidenza sul reddito del contribuente si aggiunge a quella della finanza statale ».

In un periodo come questo in cui l'intero problema del sistema tributario dello Stato è oggetto di studi volti a riformarlo ed a porlo in grado di fornire un maggior gettito di entrate, è evidente che anche il problema finanziario degli Enti locali va attentamente seguito in stretta e cordiale intesa col Ministero dell'interno.

Le sperequazioni che pure esistono nel sistema e negli ordinamenti tributari dello Stato, assumono aspetti iperbolici quando si passi all'esame delle varie situazioni derivanti dall'eterogenea applicazione dei tributi presso gli Enti locali. Presso di questi infatti la perequazione non riguarda soltanto l'azione di accertamento della base imponibile dei tributi stessi, ma assai più la disparità grandissima tra ente ed ente nella scelta delle tariffe e delle aliquote adottate nell'applicazione dei tributi. Dall'esame della distribuzione degli oneri tributari derivanti dalle Finanze locali, si rileva l'esistenza di notevoli punte sperequative a danno del contribuente, punte che sono essenziali poichè ledono non solo l'interesse dei contribuenti colpiti, ma anche gravemente il senso della giustizia oltre che l'interesse dello Stato, costituendo delle barriere insormontabili alla possibilità di espansione di certi tributi a favore della Finanza statale.

In attesa di procedere al riordinamento e al riesame del Testo Unico 14 settembre 1931, n. 1175, che occorre in vari punti rivedere

e che in tutti i modi dovrà essere posto in armonia con la riforma tributaria in progetto, il Duce, con circolare telegrafica ai Prefetti ha provveduto in data 23 agosto ultimo scorso a impartire esplicite disposizioni per vietare nuove operazioni di prestito ai Comuni e alle Provincie. Egli ha disposto altresì che per nessun motivo debba essere aumentata la pressione tributaria in atto, ciò che comporta ovviamente una efficace remora a qualsiasi iniziativa che possa comunque comportare nuove o maggiori spese.

Infine col recente provvedimento del 4 aprile 1939, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi sui terreni, si è stabilito che con effetto dal 1° gennaio 1939 e fino a quando non saranno fissate le aliquote d'imposta relative ai nuovi estimi, le sovrimposte comunali e provinciali sui terreni e fabbricati eccedenti il primo limite, le imposte, le tasse e i contributi di qualsiasi ente, gravanti sulle proprietà immobiliari, non possano essere applicati con aliquote o tariffe superiori a quelle debitamente autorizzate per l'anno 1938.

Qualcheduno si è chiesto perchè si è proceduto al blocco delle aliquote anzichè a quello delle imposte. Evidentemente se si fosse provveduto al blocco di queste si sarebbe dovuto agire continuamente sulle aliquote per mantenere invariato il gettito bloccato. Nel momento in cui si dovranno fissare le nuove aliquote si terrà certamente conto delle risultanze dei nuovi estimi, in modo da predisporre le aliquote stesse in relazione al gettito dei tributi locali bloccati. Si renderà inoltre certamente necessario di predisporre dei provvedimenti, che del resto sono già allo studio, per eliminare quelle certe punte sperequative di cui ho fatto cenno più sopra.

Per quanto il Governo si mostri sollecito a studiare tutte quelle riforme che nel campo tributario locale possono condurre a buoni risultati, esso deve opporsi a quelle numerose e semplicistiche proposte che tendono a sovvertire l'attuale ordinamento, proponendo il trasferimento totale o parziale del carico fiscale dall'una all'altra fonte di ricchezza o categoria di contribuenti, il che determinerebbe sperequazioni ed inconvenienti ancora più gravi di quelli che si ha intenzione di eliminare.

Tutte le varie forme di reddito e le diverse

manifestazioni della ricchezza o dell'agiatezza concorrono infatti attualmente - in misura non suscettibile di ulteriore gravame - a costituire il fabbisogno degli Enti locali, con un provento tributario complessivo valutato nel 1935 a lire 5 miliardi in cifra tonda.

Di tale provento, cospicua parte è costituita dalle imposte di consumo che, per l'anno 1938, hanno dato un gettito di circa lire 1.900 milioni, con un incremento, rispetto al precedente esercizio, di almeno 50 milioni.

Un aumento di 27 milioni circa segna il gettito dell'imposta sulle carni (confortevole indizio di un più elevato tenore di vita della popolazione), il che ha anche compensato il minore introito di circa 15 milioni accertato per le bevande vinose.

Correlativamente all'incremento delle riscossioni si nota una favorevole tendenza alla contrazione delle spese di gestione: indice di una più oculata amministrazione ed effetto della apprezzabile azione calmieratrice esercitata dall'Istituto Nazionale Gestione Imposte Consumo.

Questo Ente di diritto pubblico, sorto col precipuo scopo di giovare agli interessi dei Comuni, ha mostrato, stando ai risultati conseguiti nell'esercizio 1938, di ben sapere corrispondere alla fiducia in esso riposta, promuovendo a favore dei Comuni - mediante interventi diretti o indiretti - una diminuzione di vari milioni nelle spese di riscossione. Tutto fa sperare che tale beneficio possa ancora aumentare. Do atto di ciò con molto piacere al senatore Cesia, ottimo Presidente della I. N. G. I. C.

Il Ministero delle finanze segue dunque con occhio attento e vigile la situazione derivante dalla Finanza locale.

Posso assiecurarvi che tale compito è assolto tenendo debito conto della inderogabile necessità di vita di questi Enti; ma ancor più tenendo in particolare riguardo l'indirizzo unitario che il Governo persegue in materia tributaria, non escludendo dalle sue cure i tributi minori non statali ed avendo di mira la giusta ed equa ripartizione del carico fiscale fra le varie categorie dei contribuenti in aderenza e correlazione alla situazione dei vari settori economici della Nazione.

Prima di concludere rispondo ancora ad

alcuni punti toccati dal senatore Ricci circa i rimedii particolari per l'imposta complementare. È questo uno di quegli argomenti che potrei chiamare ricorrenti, perchè ogni anno sentiamo il collega Ricci richiamare il Ministro delle finanze su questo punto.

Mi rincresce di non aver portato alcune cifre che potrebbero dimostrare come in quest'ultimo esercizio gli accertamenti d'imposte complementari si sono incrementati, ma l'incremento maggiore di questa imposta si otterrà quando avremo in efficienza l'anagrafe tributaria. Ha detto il senatore Ricci che l'anagrafe tributaria avrà la possibilità di perseguire solo i proprietari di immobili; ritengo che ciò non sia esatto perchè connesso con l'istituto dell'anagrafe tributaria vi è l'istituto del domicilio fiscale, per cui molti elementi di ricchezza mobiliare che oggi si disperdono negli uffici e non sono valorizzati agli effetti dell'imposta complementare, potranno esserlo quando l'anagrafe tributaria e il domicilio fiscale funzioneranno in pieno e cioè alla fine del 1940.

Il senatore Ricci ha anche detto che accanto all'accertamento induttivo coesiste l'accertamento analitico e deduttivo. Effettivamente l'accertamento deduttivo è il più pregevole in quanto si riferisce a dati certi, ma bisogna che l'Amministrazione disponga di questi dati; oggi, particolarmente per lo stato della ricchezza mobiliare relativa ai contribuenti, questi dati mancano. Io spero che con l'attrezzatura tecnica interessantissima dell'anagrafe tributaria molti elementi nuovi si potranno sicuramente avere.

Un altro problema differente è stato portato sul tappeto dal senatore Ricci: quello del deposito aureo esistente presso la Banca di Inghilterra. Avrei preferito che questo argomento non fosse stato toccato, perchè il parlarne può pregiudicare la questione in esame, come del resto ha dichiarato lo stesso senatore Ricci.

Quanto però alla impostazione della partita nella situazione della Banca d'Italia, debbo far presente che, allorquando, in relazione alla stabilizzazione della lira, vennero regolati i rapporti fra Stato e Istituto di emissione, fu stabilito di depurare la riserva da tutte le partite non immediatamente liquide che prima ne facevano parte.

Fra tali partite venne compresa quella dell'oro a Londra, partita che, previa devoluzione allo Stato della relativa plusvalenza, fu riportata in una voce a parte della situazione della Banca con la denominazione « Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato ».

Da tutto ciò consegue che — indipendentemente dalla questione con l'Inghilterra — il debito del Tesoro verso la Banca d'Italia è costituito da un importo in lire italiane, il quale, come tutti gli altri debiti in lire, non è suscettibile di rivalutazione in seguito all'allineamento.

Camerati e Colleghi Senatori, l'andamento deficitario del bilancio si è dimostrato in questi ultimi anni un male necessario anche per le Nazioni tradizionalmente poderose per la loro ricca economia: la saggezza sta oggi nel vigilare sulla misura dei disavanzi e nel predisporre, con ogni mezzo possibile, il ritorno al pareggio.

L'Amministrazione finanziaria vigila sul rendimento delle entrate, ne aggiorna i sistemi di accertamento e di riscossione, valuta il movimento dei redditi, persegue ogni forma di evasione. La giustizia sociale deve avere per alleata la giustizia tributaria: l'adempimento scrupoloso dell'obbligo di ognuno verso lo Stato, migliorando il rendimento dei tributi, allevia l'obbligo di tutti.

In pari tempo la quotidiana fatica dell'Amministrazione tende a controllare che il denaro del contribuente sia speso nel modo migliore e a contenere gli oneri dello Stato in limiti supportabili all'economia della Nazione.

Abbiamo inteso un momento fa il senatore Ricci citarci opportunamente le parole colle quali il Machiavelli ricorda quanto avvenne in occasione dell'assedio di Costantinopoli prima che la città fosse presa dai turchi.

Concludo anche io che quando il mondo in armi esige che l'Italia si cimenti nella gara per gli armamenti ed il Duce preordina quanto è indispensabile per mettere il Paese in istato di difesa e di sicurezza, pronto a tutti gli eventi, i limiti a cui accennavo dianzi sembrano spostarsi a dismisura. Tuttavia la capacità finanziaria e la forza di resistenza dell'Italia fascista potrebbero dare, all'occorrenza, gravi delusioni a coloro i quali, al di là dei confini, senza avere nulla imparato dagli

avvenimenti di questi ultimi quattro anni, ritenessero di poter ravvisare nella nostra situazione economico-finanziaria il tallone di Achille del nostro Paese. (*Vivissimi, generali applausi, molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad accertare ed a riscuotere, secondo le leggi in vigore, le imposte e le tasse di ogni specie, ed a fare affluire, nelle Casse dello Stato, le somme ed i proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

È altresì, autorizzato a rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.

Art. 2.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, e dell'articolo 22 del Regio decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1939-40, nelle seguenti misure:

a) in ragione dell'80 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi nel Regno, escluse, oltre i tabacchi esportati, le provviste di bordo ed i canoni di rivendite;

b) in ragione dell'80 per cento del provento della vendita del sale commestibile;

c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero

delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4.

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 5.

Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro delle finanze potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'articolo 56 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità dello Stato.

Art. 6.

I capitoli della parte passiva del bilancio a favore dei quali è data facoltà al Governo di inscrivere somme con decreti Reali o con decreti del Ministro delle finanze, in applicazione del disposto dell'articolo 41 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono quelli descritti, rispettivamente, negli elenchi numeri 3 e 4, annessi alla presente legge.

Art. 7.

L'efficacia di tutte le disposizioni che hanno autorizzato concessioni di indennità temporanee mensili, soprassoldi od altri assegni, indennità o miglioramenti economici sotto qualsiasi forma o denominazione, a favore delle varie categorie di personale civile e militare dipendente dallo Stato, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1939-40, nei modi e limiti in cui le disposizioni medesime, per effetto di successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al 30 giugno 1939.

Art. 8.

Fermo il disposto degli articoli 180, 181, 182 e 183 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e dell'articolo 113 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3084, e del Regio decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, numero 1518, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 85, l'efficacia di tutte le disposizioni, non contrarie a quelle citate, contenute nel decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, concernente le indennità di viaggio e di soggiorno, con le modificazioni apportate dal Regio decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221, e da successivi provvedimenti, è prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1939-40.

Art. 9.

È prorogata a tutto l'esercizio finanziario 1939-40 — nei modi e limiti in cui le singole norme, per effetto dell'articolo 17 del Regio decreto 13 agosto 1926-IV, n. 1431, dell'articolo 4 del Regio decreto 23 ottobre 1927-V, n. 1966, dell'articolo 4 del Regio decreto 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870 e di altri successivi provvedimenti, siano rimaste in vigore al termine dell'esercizio finanziario 1938-39 — la efficacia delle disposizioni dei Regi decreti 31 luglio 1919, n. 1304 e 7 settembre 1919, n. 1730; della legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e del Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964, convertito nella legge 17 aprile 1925 — Anno III, n. 473, concernenti le concessioni di assegni mensili a favore dei pensionati, nonchè delle disposizioni riflettenti gli assegni medesimi, di cui al comma secondo e terzo dell'articolo 10 del disegno di legge relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1923-1924, reso esecutivo con la legge 17 giugno 1923-I, n. 1263, sull'esercizio provvisorio del bilancio.

È, del pari, prorogato a tutto l'esercizio finanziario 1939-40 l'assegno temporaneo mensile di cui al primo comma dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 28 agosto 1924-II, n. 1383, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, per i militari con diritto ad assegno di nona categoria, già liquidato, o che potrà

essere liquidato, in base al disposto del terzo comma dell'articolo 65 del Regio decreto 12 luglio 1923-I, n. 1491, per gli esiti di ferite, lesioni od infermità derivanti da evento di servizio avvenuto anteriormente al 19 luglio 1923-I, e per loro successive modificazioni.

Art. 10.

Le somme da inscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni, per l'esercizio finanziario 1939-40, in dipendenza di speciali disposizioni legislative, restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.

Art. 11.

È estesa agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1939-40, l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1925-III, n. 869, secondo le quali gli aumenti di stanziamenti che possano occorrere durante l'esercizio stesso debbono essere compensati da diminuzioni su altri capitoli, fatta eccezione per i casi speciali previsti negli articoli medesimi.

Art. 12.

Ferma la devoluzione degli altri proventi assegnati alla Cassa di ammortamento del debito pubblico interno, a norma dell'articolo 7 del Regio decreto-legge 28 aprile 1930 — Anno VIII, n. 424, convertito nella legge 31 dicembre 1931-X, n. 1711, modificato con l'articolo 14 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1059, è sospeso, per l'esercizio 1939-40, il versamento del maggior introito per imposta sul consumo dei tabacchi, di cui agli articoli 6 del predetto Regio decreto-legge 28 aprile 1930-VIII, n. 424 e 2 del Regio decreto-legge 5 gennaio 1931-IX, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 365.

Art. 13.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1939-40, l'assegnazione straordinaria di lire

2.160.000 a favore dell'Istituto centrale di statistica per contributo nelle spese di funzionamento dell'Istituto medesimo.

Art. 14.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1939-40, l'assegnazione di lire 30.000.000 da erogarsi per il servizio delle polizze ai combattenti.

Art. 15.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro, secondo le norme che saranno stabilite con suo decreto, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato.

Art. 16.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli medesimi, secondo le tariffe vigenti, nonchè a far pagare le spese per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, ai termini del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, in conformità del bilancio di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1, tabelle C e D).

Art. 17.

L'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate, riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella E);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie, relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (Appendice n. 2, tabella F).

Per gli effetti di che all'articolo 40 del Regio decreto 18 novembre 1923-II, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, quelle descritte nell'elenco annesso ai detti stati di previsione.

Art. 18.

È approvato l'unito riepilogo, da cui risulta l'insieme dell'entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1939 al 30 giugno 1940, cioè:

RIEPILOGO

ENTRATA E SPESA EFFETTIVA.

Entrata	L.	24.561.002.224,93
Spesa	»	29.316.008.926,05
<hr/>		
Disavanzo effettivo —	L.	4.755.006.701,12
<hr/> <hr/>		

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	6.736.122.384,21
Spesa	»	7.214.242.070,38
<hr/>		
Disavanzo —	L.	478.119.686,17
<hr/> <hr/>		

RIASSUNTO GENERALE.

Entrata	L.	31.297.124.609,14
Spesa	»	36.530.250.996,43
<hr/>		
Disavanzo finale. —	L.	5.233.126.387,29
<hr/> <hr/>		

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 » (N. 186). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Amministrazione autonoma delle poste e dei telegrafi, per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 186.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Da ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ESERCIZIO 1934-35.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto in . . . L. 1.029.688.423,23
delle quali furono riscosse . . . 949.406.650,11
e rimasero da riscuotere. L. 80.281.773,12

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione pre-

LEGISLATURA XXX — I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI — 30 MAGGIO 1939-XVII

detta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 1.029.688.423,23
delle quali furono pagate 778.879.977,17

e rimasero da pagare . L. 250.808.446,06

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dello esercizio 1933-34, restano determinate in L. 125.667.557,63
delle quali furono riscosse 82.767.557,63

e rimasero da riscuotere. L. 42.900.000 —

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in L. 316.398.295,94
delle quali furono pagate 234.437.024,83

e rimasero da pagare . L. 81.961.271,11

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 1) L. 80.281.773,12

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3). 42.900.000 —

Resti attivi al 30 giugno 1935 L. 123.181.773,12

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dello esercizio 1934-35 (art. 2) L. 250.808.446,06

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) 81.961.271,11

Resti passivi al 30 giugno 1935 L. 332.769.717,17

ESERCIZIO 1935-36.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in L. 1.060.266.813,13
delle quali furono riscosse 1.004.678.042,01

e rimasero da riscuotere L. 55.588.771,12

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 1.060.266.813,13
delle quali furono pagate 790.595.116,82

e rimasero da pagare . L. 269.671.696,31

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dello esercizio 1934-35 restano determinate, in L.	123.181.773,12
delle quali furono riscosse .	94.578.263,29
	<hr/>
e rimasero da riscuotere L.	28.603.509,83
	<hr/> <hr/>

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate, in L.	332.769.717,17
delle quali furono pagate .	247.777.910,06
	<hr/>
e rimasero da pagare . L.	84.991.807,11
	<hr/> <hr/>

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (art. 7) L.	55.588.771,12
--	---------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9)	28.603.509,83
	<hr/>

Resti attivi al 30 giugno 1936 L.	84.192.280,95
	<hr/> <hr/>

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dello esercizio 1935-1936 (articolo 8) L.	269.671.696,31
---	----------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) . . .	84.991.807,11
	<hr/>

Resti passivi al 30 giugno 1936 L.	354.663.503,42
	<hr/> <hr/>

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 » (N. 187). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 187.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ESERCIZIO 1934-35.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto in L.	153.227.889,55
delle quali furono riscosse .	89.891.295,50
	<hr/>

e rimasero da riscuotere L.	63.336.594,05
	<hr/> <hr/>

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza

propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . L. 153.227.889,55
delle quali furono pagate . . . 64.786.242,22

e rimasero da pagare . L. 88.441.647,33

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in L. 90.617.490,30
delle quali furono riscosse . . . 86.066.059,45

e rimasero da riscuotere L. 4.551.430,85

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34 restano determinate in L. 144.777.763,82
delle quali furono pagate . . . 112.660.201,12

e rimasero da pagare . . L. 32.117.562,70

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 1) L. 63.336.594,05

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3) . . . 4.551.430,85

Resti attivi al 30 giugno 1935 L. 67.888.024,90

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 2) . . L. 88.441.647,33

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . L. 32.117.562,70

Resti passivi al 30 giugno 1935 L. 120.559.210,03

ESERCIZIO 1935-36.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio della Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto, in L. 160.212.961,62
delle quali furono riscosse . 110.770.507,47
e rimasero da riscuotere L. 49.442.454,15

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . L. 160.212.961,62
delle quali furono pagate . . 29.915.099,09
e rimasero da pagare . . L. 130.297.862,53

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in L. 67.888.024,90
delle quali furono riscosse . 67.331.858,75
e rimasero da riscuotere L. 556.166,15

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35 restano determinate in L. 120.559.210,03 delle quali furono pagate . . 97.733.597,07

e rimasero da pagare . . L. 22.825.612,96

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (art. 7) L. 49.442.454,15

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 9) 556.166,15

Resti attivi al 30 giugno 1936 L. 49.998.620,30

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (art. 8) . L. 130.297.862,53

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 10) 22.825.612,96

Resti passivi al 30 giugno 1936 L. 153.123.475,49

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 » (N. 188). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conti con-

suntivi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per gli esercizi finanziari 1934-35 e 1935-36 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 188.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ESERCIZIO 1934-35.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per lo esercizio predetto, in . L. 9.736.568.509,95 delle quali furono riscosse 8.479.097.675,85

e rimasero da riscuotere L. 1.257.470.834,10

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1934-35 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L. 9.736.568.509,95 delle quali furono pagate . 8.574.982.084,72

e rimasero da pagare . L. 1.161.586.425,23

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dello esercizio 1933-34, restano determinate in L.	2.443.818.180,88
delle quali furono riscosse	<u>1.156.367.971,99</u>
e rimasero da riscuotere L.	<u><u>1.287.450.208,89</u></u>

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1933-34, restano determinate in L.	3.316.707.451,32
delle quali furono pagate	<u>1.542.143.901,57</u>
e rimasero da pagare L.	<u><u>1.774.563.549,75</u></u>

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-35 (art. 1) L.	1.257.470.834,10
--	------------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3)	<u>1.287.450.208,89</u>
--	-------------------------

Resti attivi al 30 giugno 1935 L.	<u><u>2.544.921.042,99</u></u>
---	--------------------------------

Art. 6.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1934-35 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1934-1935 (articolo 2) L.	1.161.586.425,23
--	------------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	<u>1.774.563.549,75</u>
--	-------------------------

Resti passivi al 30 giugno 1935 L.	<u><u>2.936.149.974,98</u></u>
--	--------------------------------

ESERCIZIO 1935-36.

Art. 7.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto, in L.	11.403.632.401,74
delle quali furono riscosse	<u>10.630.143.624,01</u>

e rimasero da riscuotere L.	<u><u>773.488.777,73</u></u>
-----------------------------	------------------------------

Art. 8.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1935-36, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.	11.403.632.401,74
delle quali furono pagate	<u>10.673.084.580,53</u>

e rimasero da pagare L.	<u><u>730.547.821,21</u></u>
-------------------------	------------------------------

Art. 9.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1934-35, restano determinate in L.	2.544.921.042,99
delle quali furono riscosse	<u>1.448.957.862,98</u>

e rimasero da riscuotere L.	<u><u>1.095.963.180,01</u></u>
-----------------------------	--------------------------------

Art. 10.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1934-35, restano determinate in L. 2.936.149.974,98
 delle quali furono pagate . 1.603.001.892,19

e rimasero da pagare L. 1.333.148.082,79

Art. 11.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme.

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (articolo 7) L. 773.488.777,73

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 9) L. 1.095.963.180,01

Resti attivi al 30 giugno 1936 L. 1.869.451.957,74

Art. 12.

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio 1935-36 sono stabiliti nelle seguenti somme.

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1935-36 (articolo 8) L. 730.547.821,21

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 10) L. 1.333.148.082,79

Resti passivi al 30 giugno 1936 L. 2.063.695.904 —

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33 » (N. 189). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 189.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania dell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 270.019.051,29
 delle quali furono riscosse 247.022.041,50

e rimasero da riscuotere. L. 22.997.009,79

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in . . . L. 275.563.840,89
 delle quali furono pagate . . . 182.327.108,38

e rimasero da pagare . . . L. 93.236.732,51

Art. 3.

Il riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

Entrata	L.	265.355.093,70
Spesa (al netto del fondo di riserva di cui all'articolo 10).		254.123.953 —
		<hr/>
Avanzo effettivo	L.	11.231.140,70
		<hr/> <hr/>

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	732.140,30
Spesa		715.644,33
		<hr/>
Differenza attiva	L.	16.495,97
		<hr/> <hr/>

CONTABILITÀ SPECIALI.

Entrata	L.	3.931.817,29
Spesa		3.931.817,29
		<hr/>
Pareggio	L.	—
		<hr/> <hr/>

RIEPILOGO GENERALE.

Entrata	L.	270.019.051,29
Spesa (al netto del fondo di riserva)		258.771.414,62
		<hr/>
Avanzo finale	L.	11.247.636,67
		<hr/> <hr/>

ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1931-32
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabilite, come risultano dal conto consuntivo del bilancio in	L.	61.088.729,50
delle quali furono riscosse		12.176.126,38
		<hr/>
e rimasero da riscuotere	L.	48.912.603,12
		<hr/> <hr/>

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabilite, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	121.841.654,97
delle quali furono pagate		70.411.801,29
		<hr/>
e rimasero da pagare	L.	51.429.853,68
		<hr/> <hr/>

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 1).	L.	22.997.009,79
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4)		48.912.603,12
Somme riscosse e non versate in Tesoreria		979.522,69
		<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1933	L.	72.889.135,60
		<hr/> <hr/>

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 2)	L.	93.236.732,51
---	----	---------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5)		51.429.853,68
--	--	---------------

Residui passivi al 30 giugno 1933	L.	144.666.586,19
---	----	----------------

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, è stabilita come segue:

• *Attività:*

1° Fondi di cassa al 30 giugno 1933	L.	71.777.450,59
---	----	---------------

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:

a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932 - 1933	L.	22.997.009,79
---	----	---------------

b) sui residui degli esercizi precedenti		48.912.603,12
--	--	---------------

c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria		979.522,69
--	--	------------

		<u>72.889.135,60</u>
--	--	----------------------

	L.	<u>144.666.586,19</u>
--	----	-----------------------

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:

a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932 - 1933	L.	93.236.732,51
---	----	---------------

b) sui residui degli esercizi precedenti		51.429.853,68
--	--	---------------

		<u>144.666.586,19</u>
--	--	-----------------------

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Sono ratificati i decreti governatoriali n. 491 del 21 gennaio 1933, n. 2507 del 7 aprile 1933 e n. 22313 del 30 giugno 1933, che autorizzano il trasporto di somme dalla parte militare alla parte civile del bilancio della Colonia per l'esercizio 1932-33.

Art. 10.

Alla competenza dell'articolo aggiunto numero 150 del bilancio della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1932-33, con la dizione « Fondo di riserva da destinarsi negli esercizi successivi a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti dal minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (articolo 2 Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 2531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, modificato dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1932, numero 1895) è iscritta la somma di

	L.	<u>16.792.426,27</u>
--	----	----------------------

così costituita:

a) avanzo della gestione di competenza dell'esercizio

finanziario 1932-33 (art. 3). L.	11.247.636,67
b) Maggiori accertamenti dei residui attivi	1.644.736,14
c) Miglioramento dei re- sidui passivi	3.900.053,46
	<hr/>
L.	16.792.426,27
	<hr/>

AMMINISTRAZIONI SPECIALI DELLA TRIPOLITANIA

I. — FERROVIE.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1932-1933, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio della Tripolitania in L. 4.750.872,37
delle quali furono riscosse 3.302.002,95
e rimasero da riscuotere L. 1.448.869,42

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-1933, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in L. 4.757.156,86
delle quali furono pagate 3.076.492,79
e rimasero da pagare L. 1.680.664,07

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano de-

terminate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 1.164.136,79
delle quali furono riscosse 1.155.252,59
e rimasero da riscuotere L. 8.884,20

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal consuntivo del bilancio, in L. 2.099.955,61
delle quali furono pagate 1.115.593,60
e rimasero da pagare L. 984.362,01

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-1933 (articolo 11) L. 1.448.869,42

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 13) 8.884,20

Somme riscosse e non versate in Tesoreria 292.554,38

Totale residui attivi al 30 giugno 1933 L. 1.750.308 —

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 12). 1.680.664,07

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 14). 984.362,01

Residui passivi al 30 giugno 1933 L. 2.665.026,08

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di Cassa al 30 giugno 1933 L.	914.718,08	
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:		
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 L.	1.448.869,42	
b) sui residui degli esercizi precedenti	8.884,20	
c) per entrate riscosse e non versate	292.554,38	
	<u>1.750.308 —</u>	
	L.	<u>2.665.026,08</u>
		=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:		
a) Sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 . L.	1.680.664,07	
b) sui residui degli esercizi precedenti	984.362,01	
	<u>2.665.026,08</u>	
	L.	<u>2.665.026,08</u>
		=====

Art. 18.

Alla competenza dell'articolo 5 di entrata del bilancio delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio 1932-33 con la dizione: « Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie di esercizio » viene inserita la somma di lire 753.963,45 quale contributo del bilancio della Colonia per sanare il disavanzo verificatosi per uguale importo nella gestione dell'Amministrazione delle ferrovie come segue:

1° disavanzo della gestione di competenza . . L.	760.247,94
2° avanzo della gestione dei residui:	
a) miglioramento residui attivi . .L.	255.435,65
b) peggioramento residui passivi . . .	249.151,16
	<u>6.284,49</u>
Disavanzo della gestione. L.	<u>753.963,45</u>
	=====

II. — MONOPOLI.

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione dei servizi dei Monopoli della Tripolitania accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della Tripolitania in L.

delle quali furono riscosse L.

e rimasero da riscuotere L.

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L.

delle quali furono pagate L.

e rimasero da pagare L.

=====

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 19) L.	—
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	2.286.331,50
Totale residui attivi al 30 giugno 1933 L.	2.286.331,50
	=====

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare per la competenza dell'esercizio 1932-33 (art. 20). L.	4.244.747,83
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti	—
Residui passivi al 30 giugno 1933 L.	4.244.747,83
	=====

Art. 23.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933 L.	1.958.416,33
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:	
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932 - 1933 L.	—

b) sui residui degli esercizi prece - denti	—
c) per entrate riscosse e non versate L.	2.286.331,50

	L. 2.286.331,50
	=====
	L. 4.244.747,83
	=====

Passività:

1° somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:	
a) sulle somme accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 . . L.	4.244.747,83
b) sui residui degli esercizi precedenti	—

	L. 4.244.747,83
	=====

Art. 24.

Alla competenza dell'articolo 26 spesa del bilancio dei monopoli della Tripolitania per l'esercizio 1932-33 con la dizione « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio (articolo 22 dell'Ordinamento per l'Amministrazione dei servizi dei monopoli della Tripolitania) » viene iscritta la somma di lire 1.751.106,30, così costituita:

a) minor gettito delle entrate di competenza dell'esercizio 1932-33 L.	419.965,50
b) economie verificatesi sulle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932 - 1933 +	2.171.071,80
Avanzo della gestione . . L.	1.751.106,30
	=====

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1933-34 » (N. 190). — (Appro-

vato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, segretario, legge lo stampato N. 190.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Tripolitania accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in. L. 267.494.636,88
delle quali furono riscosse 255.161.040,25

e rimasero da riscuotere. L. 12.333.596,63
=====

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in. L. 276.251.728,27
delle quali furono pagate 194.783.741,16

e rimasero da pagare L. 81.467.987,11
=====

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	263.454.059,69
Spesa (depurata della somma di lire 10.807.627,44 iscritta al Fondo di riserva)		260.468.322,01
		=====
Avanzo effettivo	L.	2.985.737,68
		=====

Movimento di capitali:

Entrata	L.	178.332,20
Spesa		1.113.533,83
		=====
Disavanzo per movimento di capitali	L.	935.201,63
		=====

Contabilità speciali:

Entrata	L.	3.862.244,99
Spesa		3.862.244,99
		=====
Pareggio	L.	—
		=====

Riepilogo generale:

Entrata	L.	267.494.636,88
Spesa (depurata della somma di lire 10.807.627,44 iscritta al Fondo di riserva)		265.444.100,83
		=====
Avanzo finale	L.	2.050.536,05
		=====

**ENTRATE E SPESE
RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1932-33
ED ESERCIZI PRECEDENTI**

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 74.847.693,93
delle quali furono riscosse . . . 25.360.132,10
e rimasero da riscuotere . L. 49.487.561,83
=====

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 137.868.053,13
delle quali furono pagate . . . 92.011.088,62
e rimasero da pagare . . L. 45.856.964,51
=====

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34**

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 1). . . L. 12.333.596,63
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4). . . . 49.487.561,83
Somme riscosse e non versate in Tesoreria 234.884,88

Residui attivi al 30 giugno 1934. L. 62.056.043,34
=====

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1933-1934 (articolo 2). . . . L. 81.467.987,11
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) 45.856.964,51

Residui passivi al 30 giugno 1934. L. 127.324.951,62
=====

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria della Tripolitania alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-1934, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934 L. 65.268.908,28

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933 - 1934 . . . L. 12.333.596,63
b) in conto residui degli esercizi precedenti. . . 49.487.561,83
c) somme riscosse e non versate in Tesoreria . . 234.884,88

62.056.043,34

L. 127.324.951,62
=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933-1934. L. 81.467.987,11

b) in conto residui degli esercizi precedenti. 45.856.964,51

L. 127.324.951,62

=====

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9.

Alla competenza dell'articolo aggiunto numero 152 per l'esercizio finanziario 1933-34, con la denominazione « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio da destinarsi negli esercizi successivi a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti dal minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonché alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232, modificato dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1932, n. 1895) » è iscritta la somma di lire 10.807.627.44, così costituita:

a) avanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1933-1934 L. 2.050.536,05

b) maggiore accertamento dei residui attivi. 1.958.558,33

c) minore accertamento dei residui passivi 6.798.533,06

L. 10.807.627,44

=====

Art. 10.

Sono convalidate le variazioni di entrata e di spesa introdotte dal Governatore della Colonia in applicazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI
FERROVIE DELLA TRIPOLITANIA.*Entrate e spese di competenza
dell'esercizio 1933-34.*

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Amministrazione delle ferrovie della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1933-1934, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio della Tripolitania

in. L. 5.304.893,86

delle quali furono riscosse. 4.791.819,86

e rimasero da riscuotere. L. 513.074,06

=====

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 5.429.601,24

delle quali furono pagate 4.446.688,81

e rimasero da pagare L. 982.912,43

=====

*Entrate e spese residue dell'esercizio 1932-33
ed esercizi precedenti.*

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio in L. 1.758.507,63

delle quali furono riscosse 1.752.452,71

e rimasero da riscuotere. L. 6.054,92

=====

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in. L. 2.548.518,33
delle quali furono pagate 2.365.479,50

e rimasero da pagare . . . L. 183.038,83
=====

*Residui attivi e passivi
alla chiusura dell'esercizio 1933-34.*

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 11) . . . L. 513.074,06

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) 6.054,92

Somme riscosse e non versate in Tesoreria 66.255,10

Residui attivi al 30 giugno 1934. L. 585.384,08
=====

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 12) L. 982.912,43

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14) 183.038,83

Residui passivi al 30 giugno 1934. L. 1.165.951,26
=====

Situazione finanziaria.

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934. L. 580.567,18

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:

a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-1934. . . L. 513.074,06

b) sui residui degli esercizi precedenti 6.054,92

c) per entrate riscosse e non versate. 66.255,10

585.384,08

L. 1.165.951,26
=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:

a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario

1933-34 . . . L. 982.912,43

b) sui residui degli esercizi precedenti 183.038,83

1.165.951,26
=====

Disposizioni speciali.

Art. 18.

All'articolo n. 5 dell'entrata del bilancio delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1933-34 con la denominazione « Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'eser-

cizio » viene iscritta la ulteriore somma di lire 140.181,62 quale maggior contributo del bilancio della Colonia, per sanare il disavanzo delle Ferrovie conseguito come segue:

1° disavanzo della gestione di competenza L.	399.889 —
2° Avanzo della gestione dei residui:	
a) miglioramento residui attivi. . . L.	8.199,63
b) miglioramento residui passivi	116.507,75
	<u>124.707,38</u>
Disavanzo finale L.	275.181,62
Contributo iscritto durante la gestione	135.000 —
	<u>140.181,62</u>
Contributo che si iscrive a copertura del disavanzo . L.	140.181,62
	=====

MONOPOLI DELLA TRIPOLITANIA

Art. 19.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Amministrazione dei Monopoli della Tripolitania, accertate nell'esercizio finanziario 1933-1934, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della Tripolitania, in . . . L. 8.737.411,10
delle quali furono riscosse. . . 8.737.411,10

e rimasero da riscuotere. L. —
=====

Art. 20.

Le spese ordinarie e straordinarie della Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 8.761.195,50
delle quali furono pagate . . . 4.706.189,40
e rimasero da pagare. . . L. 4.055.006,10
=====

Art. 21.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 19) . . . L.	—
Somme riscosse e non versate in Tesoreria.	63.958,90
	<u>L. 63.958,90</u>
	=====

Art. 22.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza dell'esercizio 1933-1934 (articolo 20) L.	4.055.006,10
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti L.	1.339.109,67
	<u>L. 5.394.115,77</u>
	=====

Art. 23.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 è stabilita come segue:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934 L.	5.330.156,87
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:	

Attività:

a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 L.	—
--	---

b) sui residui degli esercizi precedenti	—	
c) per entrate riscosse e non versate.	63.958,90	
	<hr/>	63.958,90

L. 5.394.115,77
=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:

a) sulle somme accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-34	L. 4.055.006,10
b) sui residui degli esercizi precedenti	1.339.109,67

L. 5.394.115,77
=====

Art. 24.

L'avanzo della gestione del bilancio dei Monopoli della Tripolitania, per l'esercizio 1933-1934 resta stabilito come segue:

a) avanzo della gestione di competenza dell'esercizio 1933-34	L. 2.810.838,35
b) miglioramento dei residui attivi	L. 4.572,95
c) miglioramento dei residui passivi.	19.211,45

L. 2.834.622,75
=====

Detta somma viene iscritta nella spesa per lire 758.225,70 all'articolo n. 27: « Fondo di riserva costituito dagli avanzi di bilancio » e per lire 2.076.397,05 all'articolo n. 30: « Avanzo di bilancio eccedente le necessità del Fondo di riserva, da versare al bilancio della Colonia » ai sensi dell'articolo 22 del Regio decreto 23 giugno 1932, n. 980.

Il disegno di legge s'intende approvato.

Discussioni, f. 33

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1932-33 » (N. 191). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1932-33 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 191.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

**ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO
1932-33**

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica, accertate nell'esercizio 1932-33 per la competenza dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in L. 272.910.966,13
delle quali furono riscosse 259.184.612,29

e rimasero da riscuotere L. 13.726.353,84
=====

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 280.343.994,13
delle quali furono pagate 197.214.995,21

e rimasero da pagare L. 83.128.998,92
=====

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33, rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

En rata	L.	265.857.438,08
Spesa (al netto della somma inscritta a chiusura dell'esercizio nel Fondo di riserva)		250.851.906,42
		<hr/>
Avanzo effettivo	L.	15.005.531,66
		<hr/> <hr/>

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata	L.	113.116,05
Spesa		767.093,76
		<hr/>
Differenza passiva	L.	653.977,71
		<hr/> <hr/>

CONTABILITÀ SPECIALI.

Entrata	L.	6.940.412 —
Spesa		6.940.412 —
		<hr/>
		—
		<hr/> <hr/>

RIEPILOGO GENERALE.

Entrata	L.	272.910.966,13
Spesa (depurata della somma inscritta a chiusura dell'esercizio del Fondo di riserva)		258.559.412,18
		<hr/>
Avanzo finale	L.	14.351.553,95
		<hr/> <hr/>

ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1931-32
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dello esercizio 1931-32 sono stabilite, come risultano dal conto consuntivo del bilancio in L.	128.070.131,05
delle quali furono rimosse	41.996.657,76
	<hr/>
e rimasero da riscuotere L.	86.073.473,29
	<hr/> <hr/>

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dello esercizio 1931-32 sono stabilite, come risultano dal conto consuntivo del bilancio in L.	138.969.433,63
delle quali furono pagate	83.942.767,07
	<hr/>
e rimasero da pagare . L.	55.026.666,56
	<hr/> <hr/>

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 1) L.	13.726.353,84
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) .	86.073.473,29
Somme rimosse e non versate in Tesoreria	15.076.678,83
	<hr/>
Residui attivi al 30 giugno 1933 L.	114.876.505,96
	<hr/> <hr/>

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 2) . . . L. 83.128.998,92

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) 55.026.666,56

Residui passivi al 30 giugno 1933 L. 138.155.665,48

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio 1932-33 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933 L. 23.279.159,52

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:

a) in conto competenza dell'esercizio finanz. 1932-1933 . L. 13.726.353,84

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . 86.073.473,29

c) somme riscosse e non versate . . . 15.076.678,83

114.876.505,96
L. 138.155.665,48

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:

a) in conto com-

petenza dell'esercizio finanz. 1932-1933 . L. 83.128.998,92

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . 55.026.666,50

138.155.665,48

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Alla competenza dell'articolo aggiunto n. 130 del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1932-33 con la dizione « Fondo di riserva da destinarsi, negli esercizi successivi, a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti dal minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonché alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia » (articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929-VII, n. 531) è iscritta la somma di . L. 21.784.581,95

così stabilita:

a) maggiore accertamento di entrate di competenza L. 10.379.780,40

b) minore accertamento di spese di competenza 3.971.773,55

c) maggiore accertamento di residui attivi 4.352.292,78

d) minore accertamento di residui passivi 3.080.735,22

L. 21.784.581,95

AMMINISTRAZIONI SPECIALI

(FERROVIE DELLA CIRENAICA).

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la competenza propria dell'esercizio medesimo sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 4.362.995,01
delle quali furono rimosse . 3.915.310,35

e rimasero da riscuotere L. 447.684,66

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L. 4.383.085,67
delle quali furono pagate . . 3.815.492,38

e rimasero da pagare . L. 567.593,29

ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1931-32
ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 870.467,81
delle quali furono rimosse . 598.434,69

e rimasero da riscuotere L. 272.033,12

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dello esercizio 1931-32, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 1.002.797,76
delle quali furono pagate . . 727.965,93

e rimasero da pagare . L. 274.831,83

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
1932-33

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 10) . L. 447.684,66
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12) . . 272.033,12
Somme rimosse e non versate in Tesoreria 23.176,17

Residui attivi al 30 giugno 1933 L. 742.893,95

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1932-33 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 11) . . . L. 567.593,29
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) 274.831,83

Residui passivi al 30 giugno 1933 L. 842.425,12

Art. 16.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1933, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933	L.	99.531,17	
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:			
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 . . .	L.	447.684,66	
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . .		272.033,12	
c) somme riscosse e non versate		23.176,17	
		<u>742.893,95</u>	
	L.	<u>842.425,12</u>	

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:			
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 . . .	L.	567.593,29	
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . .		274.831,83	
		<u>842.425,12</u>	

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1933-34 » (N. 192). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. « L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 192.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34.

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in	L.	271.951.831,59
delle quali furono riscosse		255.509.726,39
e rimasero da riscuotere L.		<u>16.442.105,20</u>

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	276.101.110,10
delle quali furono pagate		193.601.951,78
e rimasero da pagare . L.		<u>82.499.158,32</u>

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:

Entrata	L.	254.149.230,49
Spesa (depurata della somma di lire 14.590.364,36 iscritta nel Fondo di riserva)		243.134.061,74
Avanzo effettivo	L.	<u>11.015.168,75</u>

Movimento di capitali:

Entrata	L.	231.756,05
Spesa		805.838,95
Differenza passiva	L.	<u>574.082,90</u>

Contabilità speciali:

Entrata	L.	17.570.845,05
Spesa		17.570.845,05
	L.	<u>—</u>

Riepilogo generale:

Entrata	L.	271.951.831,59
Spesa		261.510.745,74
Avanzo finale	L.	<u>10.441.085,85</u>

**ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1932-33
ED ESERCIZI PRECEDENTI**

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 116.714.184,06 delle quali furono riscosse . 44.528.697,68 e rimasero da riscuotere L. 72.185.486,38

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 135.844.065,07 delle quali furono pagate . . 97.119.810,67 e rimasero da pagare . L. 38.724.254,40

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34.**

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per

la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (articolo 1)	L.	16.442.105,20
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)	. . .	72.185.486,38
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	<u>10.252.228,60</u>
Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	<u>98.879.820,18</u>

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1933-1934 (articolo 2)	. . . L.	82.499.158,32
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	<u>38.724.254,40</u>

Residui passivi al 30 giugno 1934 L.	<u>121.223.412,72</u>
-----------------------------------	--------------	-----------------------

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria della Cirenaica alla chiusura dell'esercizio 1933-34 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934 L.	22.343.592,54
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:		
a) in tonto competenza dell'esercizio finanz. 1933-1934	. . . L.	16.442.105,20
b) in conto residui degli eser-		

cizi precedenti	72.185.486,38	
e) somme riscosse e non versate in Tesoreria	10.252.228,60	
	<hr/>	98.879.820,18
	L.	<u>121.223.412,72</u>

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:

a) in conto competenza dell'esercizio finanziar. 1933-1934	L. 82.499.158,32	
b) in conto residui degli esercizi precedenti	38.724.254,40	
	<hr/>	121.223.412,72

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

All'articolo 117-*bis* del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1933-34 con la seguente denominazione « Fondo costituente l'avanzo accertato alla chiusura dell'esercizio 1933-34 da versarsi in entrata del bilancio dello Stato in forza dell'articolo 6 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059 », è iscritta la somma di lire 14.590.364,36 così stabilita:

a) Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 3).	L. 10.441.085,85
b) Maggiore accertamento di residui attivi.	1.837.678,10
c) Minore accertamento di residui passivi	2.311.600,41
	<hr/>
L.	<u>14.590.364,36</u>

Art. 10.

Sono convalidate le variazioni di entrata e di spesa introdotte dal Governatore della Colonia in applicazione dell'articolo 5 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935-XIII, n. 379.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI

FERROVIE DELLA CIRENAICA.

Entrate e spese di competenza dell'esercizio 1933-34.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio allegato al conto consuntivo del bilancio della Cirenaica, in

L. delle quali furono riscosse	3.005.376,53
e rimasero da riscuotere. L.	<u>2.773.553,52</u>

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in

L. delle quali furono pagate	3.059.946,17
e rimasero da pagare	<u>2.644.720 —</u>
L.	<u>415.226,17</u>

Entrate e spese residue dell'esercizio 1932-33 ed esercizi precedenti.

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura del-

l'esercizio finanziario 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in. L.	797.463,59
delle quali furono riscosse.	630.898,51
<hr/>	
e rimasero da riscuotere. L.	166.565,08
<hr/>	

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in. L.

842.425,12	
delle quali furono pagate	
613.219,22	
<hr/>	
e rimasero da pagare L.	
229.205,90	
<hr/>	

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 11) L.	231.823,01
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti. (articolo 13)	166.565,08
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	—
<hr/>	
Residui attivi al 30 giugno 1934. L.	398.388,09
<hr/>	

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1933-34 rimangono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la

competenza dell'esercizio 1933-1934 (articolo 12) L.	415.226,17
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14).	229.205,90
<hr/>	
Residui passivi al 30 giugno 1934. L.	644.432,07
<hr/>	

Situazione finanziaria.

Art. 17.

La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1934, resta stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934. L.	246.043,98
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:	
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 L.	231.823,01
b) in conto residui degli esercizi precedenti	166.565,08
c) Somme riscosse e non versate	—
<hr/>	
	398.388,09
	L. 644.432,07
<hr/>	

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:	
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 L.	415.226,17
b) in conto residui degli esercizi precedenti	229.205,90
<hr/>	
	L. 644.432,07
<hr/>	

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1932-33 » (N. 193). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1932-33 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 193.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 82.600.863,83
delle quali furono riscosse 67.480.066,80

e rimasero da riscuotere L. 15.120.797,03
=====

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 82.934.845,65
delle quali furono pagate 60.787.379,56

e rimasero da pagare L. 22.147.466,09
=====

Art. 3.

Il riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33, rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

Entrata L.	61.926.700,59
Spesa (al netto del Fondo di riserva di cui all'articolo 9).	60.224.615,16

Avanzo effettivo L.	1.702.085,43
	=====

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata L.	—
Spesa	1.603.541,59

Differenza passiva L.	1.603.541,59
	=====

CONTABILITÀ SPECIALI.

Entrata L.	20.674.163,24
Spesa	20.674.163,24

	=====

RIEPILOGO GENERALE.

Entrata L.	82.600.863,83
Spesa (depurata della somma iscritta a chiusura di esercizio nel Fondo di riserva).	82.502.319,99

Avanzo di gestione L.	98.543,84
	=====

**ENTRATE E SPESE
RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1931-32
ED ESERCIZI PRECEDENTI**

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 30.925.872,49 delle quali furono riscosse . . 19.411.880,36

e rimasero da riscuotere . L. 11.513.992,13
=====

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 31.261.664,42 delle quali furono pagate . . 21.289.666,95

e rimasero da pagare . . L. 9.971.997,47
=====

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33**

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 1) L. 15.120.797,03

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . 11.513.992,13

Somme riscosse o non versate in Tesoreria 662.355,96

Residui attivi al 30 giugno 1933 L. 27.297.145,12
=====

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come da conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-1933 (articolo 2) L. 22.147.466,09

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) 9.971.997,47

Residui passivi al 30 giugno 1933 L. 32.119.463,56
=====

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1932-33, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933 L. 4.822.318,44

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:

a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-1933 . . . L. 15.120.797,03

b) sui residui degli esercizi precedenti 11.513.992,13

c) somme riscosse e non versate in Tesoreria . . . 662.355,96

27.297.145,12

L. 32.119.463,56
=====

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:

a) sulle spese accertate per la

competenza del l'esercizio 1932- 1933	L. 22.147.466,09
b) sui residui de- gli esercizi pre- cedenti	9.971.997,47
	----- 32.119.463,56 =====

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Alla competenza dell'articolo aggiunto numero 116 del bilancio dell'Eritrea, con la dizione: « Fondo di riserva costituito dall'avanzo di gestione destinato a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti da minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre spese di pubblica utilità alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929-VII, n. 531) », è iscritta, la somma di lire 432.525,66, così costituita:

Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio fi- nanziario 1932-33 (articolo 3) L.	98.543,84
Maggiori accertamenti dei residui attivi.	827.730,60
	----- L. 926.274,44
Maggiori accertamenti dei residui passivi	493.748,78
	----- L. 432.525,66 =====

Art. 10.

Sono ratificati i decreti governatoriali numeri 10913, 11004, 11005 e 11557 in data 30 giugno 1933 che apportano variazioni, per spese di personale non concernenti stipendi ed altri assegni, agli articoli 6, 54, 55, 56, 57, 71, 72, 73 del bilancio della Colonia per l'esercizio 1932-33.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI

(FERROVIE DELL'ERITREA).

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio dell'Eritrea, in L.

7.628.911,45
4.859.373,56

e rimasero da riscuotere. L.

2.769.537,89
=====

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . L.

7.628.911,45
4.234.180,57

e rimasero da pagare . . L.

3.394.730,88
=====

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio in L.

2.033.203,40
1.033.203,40

e rimasero da riscuotere L.

1.000.000 —
=====

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determinate,

come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	2.044.031,12
delle quali furono pagate . .	1.470.413,29
	<hr/>
e rimasero da pagare . . . L.	573.617,83
	=====

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 11) . . . L.	2.769.537,89
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) . . .	1.000.000 —
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	94.197,30
	<hr/>

Residui attivi al 30 giugno 1933 L.	3.863.735,19
	=====

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1932-1933 (articolo 12) L.	3.394.730,88
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	573.617,83
	<hr/>

Residui passivi al 30 giugno 1933 L.	3.968.348,71
	=====

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1932-33, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933 L.	104.613,52
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:	
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 L.	2.769.537,89
b) sui residui degli esercizi precedenti	1.000.000 —
c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria.	94.197,30
	<hr/>
	L. 3.863.735,19
	<hr/>
	L. 3.968.348,71
	=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:

a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932 - 1933 L.	3.394.730,88
b) sui residui degli esercizi precedenti	573.617,83
	<hr/>
	3.968.348,71
	=====

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1933-34 » (N. 194). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo dell'Eritrea per l'esercizio finanziario 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 194.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

**ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34.**

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 108.046.311,40
delle quali furono riscosse 85.560.207,83

e rimasero da riscuotere L. 22.486.103,57
=====

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 108.746.834,85
delle quali furono pagate 66.918.228,64

e rimasero da pagare . L. 41.828.606,21
=====

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata L.	87.632.636,29
Spesa (depurata della somma di lire 2.140.448,59 iscritta nel fondo di riserva)	84.373.532,90
	=====
Avanzo effettivo L.	3.259.103,39
	=====

Movimento di capitali.

Entrata L.	—
Spesa	1.819.178,25
	=====
Differenza passiva. L.	1.819.178,25
	=====

Contabilità speciali.

Entrata L.	20.413.675,11
Spesa	20.413.675,11
	=====
Pareggio L.	—
	=====

Riepilogo generale.

Entrata L.	108.046.311,40
Spesa (depurata della somma iscritta al Fondo di riserva)	106.606.386,26
	=====
Avanzo finale L.	1.439.925,14
	=====

**ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1932-33
ED ESERCIZI PRECEDENTI**

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano de-

terminate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 28.167.647,36 delle quali furono riscosse . . . 14.383.302,27

e rimasero da riscuotere L. 13.784.345,09

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano determinate, come dal consuntivo del bilancio, in L. 32.289.442,35 delle quali furono pagate . . . 18.455.979,13

e rimasero da pagare . . L. 13.833.463,22

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34

Art. 6.

I residui attivi, alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (articolo 1) L. 22.486.103,57

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) 13.784.345,09

Somme riscosse e non versate in Tesoreria (colonna 8 del riassunto generale) 475.715,67

Residui attivi al 30 giugno 1934 L. 36.746.164,33

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la

competenza dell'esercizio 1933-1934 (articolo 2) . . . L. 41.828.606,21

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) 13.833.463,22

Residui passivi al 30 giugno 1934 L. 55.662.069,43

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1933-34, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934 L. 18.915.905,10

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:

a) in conto competenza dell'esercizio finanz. 1933-1934 . . . L. 22.486.103,57

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . 13.784.345,09

c) somme riscosse e non versate in Tesoreria 475.715,67

36.746.164,33

L. 55.662.069,43

Passività:

1° Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:

a) in conto competenza dell'esercizio finanz. 1933-1934 . . . L. 41.828.606,21

b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . 13.833.463,22

55.662.069,43

Art. 9.

All'articolo 94-bis del bilancio dell'Eritrea per l'esercizio 1933-34: « Fondo di riserva costituito dall'avanzo di gestione destinato a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti da minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre spese di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia (articolo 2 Regio decreto-legge 25 marzo 1929-VII, n. 531) » - è iscritta, in conto competenza, la somma di lire 2.140.448,59 così costituita:

Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 3)	1.439.925,14
Maggiore accertamento di residui attivi (articolo 4)	870.502,24
	<hr/>
L.	2.310.427,38
Maggiore accertamento di residui passivi (articolo 5)	169.978,79
	<hr/>
L.	2.140.448,59
	=====

Art. 10.

Sono ratificati i decreti governatoriali numeri 16497, 4398, 18505, 19826, 20037, 5915, 11544, 11545, 11546, 11547 e 11775 in data 27 aprile, 18 maggio, 6 giugno e 30 giugno 1934, che apportano variazioni al bilancio della Colonia, per l'esercizio 1933-34, concernenti spese di personale.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI**Ferrovie dell'Eritrea****ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO 1933-34**

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per

la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo in . . . L.	8.668.825,53
delle quali furono rimosse .	4.702.925,80
	<hr/>
e rimasero da riscuotere L.	3.965.899,73
	=====

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie dell'Eritrea, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in L.	8.696.865,53
delle quali furono pagate . .	3.555.265,22
	<hr/>
e rimasero da pagare . L.	5.141.600,31
	=====

**ENTRATE E SPESE RESIDUE
DELL'ESERCIZIO 1932-33
ED ESERCIZI PRECEDENTI**

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	3.863.735,19
delle quali furono rimosse .	1.304.810,95
	<hr/>
e rimasero da riscuotere L.	2.558.924,24
	=====

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L.	3.940.308,71
delle quali furono pagate . .	643.707,72
	<hr/>
e rimasero da pagare . L.	3.296.600,99
	=====

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO 1933-34

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (articolo 11) L.	3.965.899,73
Somme rimaste da riscuotere in conto residui degli esercizi precedenti (articolo 13)	2.558.924,24
Somme riscosse e non versate in Tesoreria	29.277,05
<hr/>	
Residui attivi al 30 giugno 1934 L.	6.554.101,02
<hr/>	<hr/>

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, rimangono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 12) . L.	5.141.600,31
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14)	3.296.600,99
<hr/>	
Residui passivi al 30 giugno 1934 L.	8.438.201,30
<hr/>	<hr/>

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1933-34, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934 L.	1.884.100,28
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:	
a) in conto competenza dell'esercizio finanz. 1933-1934 . L.	3.965.899,73
b) in conto residui degli esercizi precedenti	2.558.924,24
c) somme riscosse e non versate	29.277,05
<hr/>	<hr/>
	6.554.101,02
<hr/>	<hr/>
	L. 8.438.201,30
<hr/>	<hr/>

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:

a) in conto competenza dell'esercizio finanz. 1933-1934 . L.	5.141.600,31
b) in conto residui degli esercizi precedenti	3.296.600,99
<hr/>	<hr/>
	8.438.201,30
<hr/>	<hr/>

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1932-33 » (N. 195). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto con-

suntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1932-33 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 195.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1932-1933, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 89.366.841,90 delle quali furono rimosse . . . 74.307.299,83

e rimasero da riscuotere . L. 15.059.542,07

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 90.593.377,80 delle quali furono pagate . . . 64.962.639,10

e rimasero da pagare . . L. 25.630.738,70

Art. 3.

Il riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33, rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.

Entrata.	L.	74.491.107,32
Spese (al netto del Fondo di riserva di cui all'art. 9) . . .		<u>74.188.723,06</u>
Avanzo effettivo . . .	L.	<u>302.384,26</u>

MOVIMENTO DI CAPITALI.

Entrata.	L.	85.353,64
Spesa.		<u>162.118,25</u>
Differenza passiva . .	L.	<u>76.764,61</u>

CONTABILITÀ SPECIALI.

Entrata.	L.	14.790.380,94
Spesa.		<u>14.790.380,94</u>
		<u>—</u>

RIEPILOGO GENERALE.

Entrata.	L.	89.366.841,90
Spesa (al netto del Fondo di riserva di cui all'articolo 9) .		<u>89.141.222,25</u>
Avanzo di gestione .	L.	<u>225.619,65</u>

ENTRATE E SPESE RESIDUE DELL'ESERCIZIO 1931-32 ED ESERCIZI PRECEDENTI

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32 restano determi-

nate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L. 42.557.306,58
delle quali furono riscosse . . . 27.114.144,63

e rimasero da riscuotere . L. 15.443.161,95

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-1932, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in 45.343.272,85
delle quali furono pagate. . .L. 32.555.988,76

e rimasero da pagare . . L. 12.787.284,09

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
ALLA CHIUSURA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1932-33**

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (articolo 1) L. 15.059.542,07

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) 15.443.161,95

Somme riscosse e non versate in Tesoreria. —

Residui attivi al 30 giugno 1933 L. 30.502.704,02

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1932-33 (articolo 2) . L. 25.630.738,70

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) L. 12.787.284,09

Residui passivi al 30 giugno 1933 L. 38.418.022,79

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1932-33 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933 L. 7.915.318,77

2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:

a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 L. 15.059.542,07

b) sui residui degli esercizi precedenti 15.443.161,95

c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria —

30.502.704,02

L. 38.418.022,79

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:

a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 L. 25.630.738,70

b) sui residui degli esercizi precedenti. 12.787.284,09

L. 38.418.022,79

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Alla competenza dell'articolo aggiunto n. 94 della spesa straordinaria del bilancio della Somalia, con la dizione: « Fondo di riserva destinato a fronteggiare le necessità di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929-VII, n. 531, modificato dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1895 » è iscritta la somma di lire 1.452.155,55 così costituita:

Avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 (articolo 3)	L.	225.619,65
Maggiore accertamento di residui attivi		930.854,98
Miglioramento dei residui passivi		295.680,92
	L.	<u>1.452.155,55</u>

AMMINISTRAZIONI SPECIALI

(FERROVIE DELLA SOMALIA).

Art. 10.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio della Somalia, in L. 1.381.917,66
delle quali furono riscosse L. 1.118.679,75

e rimasero da riscuotere L. 263.237,91

Art. 11.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1932-33 per la

competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in L. 1.381.917,66
delle quali furono pagate L. 1.097.464,84

e rimasero da pagare L. 284.452,82

Art. 12.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1931-32, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 734.672,60
delle quali furono riscosse L. 28.321,40

e rimasero da riscuotere L. 706.351,20

Art. 13.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1931-32, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 812.067,77
delle quali furono pagate L. 46.508,06

e rimasero da pagare L. 765.559,71

Art. 14.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulla competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 10).	L.	263.237,91
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 12).		706.351,20
Somme riscosse e non versate in Tesoreria.		—

Residui attivi al 30 giugno 1933	L.	<u>969.589,11</u>
--	----	-------------------

Art. 15.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1932-33, sono stabiliti, come da consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1932-33 (articolo 11) . . . L.	284.452,82
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13).	765.559,71
	<hr/>
Residui passivi al 30 giugno 1933 L.	1.050.012,53
	<hr/> <hr/>

Art. 16.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1932-33, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1933 L.	80.423,42
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1933:	
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-33 L.	263.237,91
b) sui residui degli esercizi precedenti .	706.351,20
c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria	—
	<hr/>
	969.589,11
	<hr/>
L.	1.050.012,53

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1933:	
a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1932-1933 L.	284.452,82
b) sui residui degli esercizi precedenti .	765.559,71
	<hr/>
	1.050.012,53
	<hr/> <hr/>

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1933-34 » (N. 196). — (*Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conto consuntivo della Somalia per l'esercizio finanziario 1933-34 ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 196.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

**ENTRATE E SPESE
DI COMPETENZA
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34**

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . L.	109.656.588,77
delle quali furono riscosse . .	91.688.637,39
	<hr/>
e rimasero da riscuotere . L.	17.967.951,38
	<hr/> <hr/>

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Colonia suddetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali ri-

sultano dal conto consuntivo del bilancio, in. L. 110.303.710,60
 delle quali furono pagate 81.856.197,60

 e rimasero da pagare . . . L. 28.447.513 —
 =====

Art. 3.

Il riassunto generale delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive.

Entrata L. 79.146.119,03
 Spesa (al netto del Fondo di riserva di cui all'articolo 9) 90.708.181,73

 Disavanzo effettivo L. 11.562.062,70
 =====

Movimento di capitali.

Entrata L. 12.091.482,44
 Spesa 331.530,83

 Differenza attiva L. 11.759.951,61
 =====

Contabilità speciali.

Entrata L. 18.418.987,30
 Spesa 18.418.987,30
 =====

Riepilogo generale.

Entrata L. 109.656.588,77
 Spesa (al netto del Fondo di riserva, di cui all'articolo 9) 109.458.699,86

 Avanzo di gestione . . . L. 197.888,91
 =====

**ENTRATE E SPESE RESIDUE
 DELL'ESERCIZIO 1932-33
 ED ESERCIZI PRECEDENTI**

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'e-

esercizio 1932-33, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 31.090.547,48
 delle quali furono riscosse 21.138.374,43

 e rimasero da riscuotere . . L. 9.952.173,05
 =====

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1932-33, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in. L. 38.358.744,42
 delle quali furono pagate 28.564.322,95

 e rimasero da pagare . . . L. 9.794.421,47
 =====

**RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
 ALLA CHIUSURA
 DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1933-34**

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (articolo 1). L. 17.967.951,38
 Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4). 9.952.173,05
 Somme riscosse e non versate in Tesoreria 66.368,74

Residui attivi al 30 giugno 1934. L. 27.986.493,17
 =====

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1933-34 (articolo 2) L.	28.447.513 —
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5)	9.794.421,47
<hr/>	
Residui passivi al 30 giugno 1934. L.	38.241.934,47
	=====

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1933-34 è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934. L.	10.255.441,30
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:	
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-1934 L.	17.967.951,38
b) sui residui degli esercizi precedenti	9.952.173,05
c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria	66.368,74
	<hr/>
	27.986.493,17
	<hr/>
	L. 38.241.934,47
	=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:	
a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-1934 L.	28.447.513 —

b) sui residui degli esercizi precedenti . . . L.	9.794.421,47	<hr/>	38.241.934,47
			=====

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

All'articolo n. 92 della spesa straordinaria del bilancio della Somalia, per l'esercizio finanziario 1933-34, con la dizione: « Fondo di riserva destinato a fronteggiare le necessità di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 25 marzo 1929-VII, n. 531, modificato dall'articolo 1 della legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1895 » è iscritta la somma di lire 845.010,74 così costituita:

a) avanzo della gestione di competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 (articolo 3)	197.888,91
b) maggiore accertamento di residui attivi	587.843,46
c) miglioramento dei residui passivi	59.278,37
	<hr/>
	L. 845.010,74
	=====

Art. 10.

È approvata l'eccedenza verificatasi sull'articolo n. 85 di spesa in conto competenza, che è stata compensata dalla maggiore entrata dell'articolo n. 21.

Sono inoltre ratificate:

a) le eccedenze di spesa verificatesi in conto residui, compensate con le minori spese accertate nel medesimo conto dei residui;

b) le variazioni introdotte con decreto governatoriale in dipendenza delle facoltà concesse con l'articolo 5 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1059.

c) le variazioni introdotte con decreti governatoriali e rientranti - per effetto dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1932-XI, n. 1895 - nella competenza ministeriale.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI

FERROVIE DELLA SOMALIA.

Art. 11.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione delle ferrovie della Somalia, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo del bilancio della Somalia, in L. 1.433.948,15
delle quali furono riscosse L. 1.305.492,10

e rimasero da riscuotere L. 128.456,05
=====

Art. 12.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1933-34, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio in L. 1.433.948,15
delle quali furono pagate L. 1.412.608,97

e rimasero da pagare . . . L. 21.339,18
=====

Art. 13.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 969.589,11
delle quali furono riscosse L. 513.778,39

e rimasero da riscuotere L. 455.810,72
=====

Art. 14.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio

1932-33 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in L. 1.050.012,53
delle quali furono pagate L. 422.166,38

e rimasero da pagare . L. 627.846,15
=====

Art. 15.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1933-34 (articolo 11) L. 128.456,05

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 13) L. 455.810,72

Somme riscosse e non versate in Tesoreria L. —

Residui attivi al 30 giugno 1934 L. 584.266,77
=====

Art. 16.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1933-34 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-1934 (articolo 12) L. 21.339,18

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 14). L. 627.846,15

Residui passivi al 30 giugno 1934. L. 649.185,33
=====

Art. 17.

La situazione finanziaria alla chiusura dell'esercizio 1933-34, è stabilita come segue:

Attività:

1° Fondo di cassa al 30 giugno 1934.	L.	64.918,56
2° Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1934:		
a) sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933-34 . . .	L.	128.456,05
b) sui residui degli esercizi precedenti		455.810,72
c) per entrate riscosse e non versate in Tesoreria.	—	—
		584.266,77
	L.	649.185,33
		=====

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1934:		
a) sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio finanziario 1933 - 1934	L.	217.339,18
b) sui residui degli esercizi precedenti		627.846,15
		649.185,33
		=====

Art. 18.

Sono ratificate:

a) l'eccedenza di spesa verificatasi in conto residui dell'articolo n. 7, compensata con le minori spese accertate, nel medesimo conto dei residui.

b) Le variazioni introdotte con decreto governatoriale in dipendenza delle facoltà concesse con l'articolo 5 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1059.

Il disegno di legge s'intende approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento giudiziario » (N. 158).

— (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento giudiziario ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 158.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Per la durata di due anni dal giorno della entrata in vigore della presente legge gli uditori di pretura potranno, per necessità di servizio, dopo almeno tre mesi di tirocinio, essere destinati con funzioni di vice-pretore nelle preture indicate nella tabella allegata al Regio decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 663, ovvero a reggere temporaneamente preture prive di titolare o posti vacanti di pretore in sottordine. Tuttavia non potranno ottenere il passaggio al grado 10° con la nomina effettiva a vice pretore nè conseguire la maggiore indennità di cui all'ultima parte dell'articolo 2 della legge 17 aprile 1930-VIII, n. 421, se non dopo sei mesi di tirocinio. Ugualmente solo da detta nomina effettiva decorreranno i termini stabiliti nell'articolo 3 della legge stessa per la presentazione agli esami per pretore aggiunto e per l'avanzamento al grado 9°.

Art. 2.

È abrogata la disposizione contenuta nel primo capoverso dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1933-XI, n. 557, ai sensi della quale non può partecipare al concorso per le promozioni in Corte di appello il magistrato che sia preceduto in graduatoria da colleghi, i quali non abbiano l'anzianità necessaria per prendervi parte.

La presente disposizione si applica anche per il concorso indetto per le promozioni in Corte d'appello da conferirsi nel 1940.

Art. 3.

All'articolo 1 del Regio decreto 4 giugno 1936-XIV, n. 1178, è aggiunto il seguente comma:

È tuttavia in facoltà del Ministro di derogare, tutte le volte che necessità di servizio lo richiedano, alla distribuzione per gradi del personale di cancelleria e segreteria negli uffici giudiziari e nel Ministero, ferme restando le dotazioni d'organico per i singoli gradi fissati dall'ordinamento in vigore.

Art. 4.

All'articolo 8 del Regio Decreto-Legge 5 novembre 1931-X, n. 1444, sono aggiunti i seguenti comma:

Per la durata di un triennio dal giorno di entrata in vigore della presente legge il servizio prestato negli uffici tavolari o negli uffici giudiziari dipendenti da altri ministeri è equiparato, per gli effetti di cui al comma che precede, al servizio di dirigente nelle cancellerie delle preture.

La predetta disposizione è applicabile anche ai funzionari di cancelleria addetti al Ministero della Giustizia o ad altri Ministeri, che entro un anno dalla data sopra indicata conseguano il diritto alla promozione al grado superiore.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il disegno di legge s'intende approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conversione in legge con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste » (N. 159). — (Approvato dalla Camera dei Fasci e delle Corporazioni).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conver-

sione in legge con approvazione complessiva, dei Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939-XVII e convalida dei Regi decreti, emanati fino alla data anzidetta, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste ».

Prego il senatore segretario Renda di darne lettura.

RENDA, *segretario*, legge lo stampato N. 159.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BONGIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

BONGIOVANNI. Camerati Senatori, il disegno di legge in esame davanti al Senato concerne la conversione in legge di un blocco di 191 decreti-legge: provvedimento di carattere eccezionale, giustificato, come ha ben chiarito il nostro illustre relatore, dalla necessità di affrettare la transizione dall'antico al nuovo ordinamento costituzionale, creato dalla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

Fra questi decreti-legge ve n'ha uno sul quale mi propongo di intrattenere brevemente il Senato. È il decreto 25 febbraio 1939, n. 335, che ha per titolo: « *Nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni* ». Si tratta del matrimonio in giovane età, come requisito indispensabile al normale sviluppo delle carriere dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni.

Le molteplici disposizioni di legge che, in questi ultimi anni, sono state adottate per combattere il celibato — e questa è l'ultima della serie finora pubblicata — rispondono in tesi generale a criteri di saggia e patriottica politica sociale ai quali ogni buon italiano deve inchinarsi. Io osservo semplicemente, a proposito del decreto 25 febbraio u. s., che in un particolare e relativamente ristretto settore dell'Amministrazione statale, quello delle Forze armate, esso incide in modo, a parer mio, preoccupante.

I giovani militari di carriera vivono in condizioni ambientali che sensibilmente differiscono da quelle degli altri cittadini e sono soggetti, nella loro vita quotidiana, anche del

tempo di pace, a doveri ed a esigenze che lo stato di capo di famiglia non ostacola in senso assoluto, ma certo non agevola e favorisce. Il giovane ufficiale o sottufficiale ammogliato, con prole e povero (insisto sulla parola povero perchè designa la posizione della maggior parte dei giovani dipendenti dallo Stato e specie dei militari: povertà che, per i coniugati, era una volta attenuata dall'obbligo dotale, oggi soppresso) deve per necessità straniarsi da quella vita intima della famiglia reggimentale nella quale si affinano, col cameratismo, lo spirito e la tradizione militare. Di più, e ciò è veramente grave, egli è fatalmente portato da un elementare senso di responsabilità verso la sua giovane famiglia e da prepotenti ragioni di economia domestica ad aspirare a posizioni e cariche che diano alla sua vita una relativa stabilità di residenza e di funzioni. Pericoloso incentivo verrà pertanto dal matrimonio obbligatorio alla deprecata tendenza al sedentarismo e al funzionalismo, in antitesi col dinamismo del servizio presso le truppe, coll'orgoglio del comando ed in contrasto col beninteso spirito di avventura e con la serena indifferenza di fronte ai rischi e ai disagi, che in ogni tempo sono stati e sempre resteranno le caratteristiche preminenti del buon soldato; tendenza al quietismo che va combattuta, come ostacolo alla formazione spirituale, educativa ed addestrativa dei giovani che si dedicano alla carriera militare.

Il reclutamento poi dei quadri delle truppe coloniali, tanto metropolitane che indigene, problema che è di attualità perchè già da oggi presenta aspetti di incertezza, di scarsa attrattiva ed in genere di difficoltà (come anche ieri è stato ricordato in questa aula) tale reclutamento, dico, verrà dalla nuova disposizione reso ancora meno agevole.

Nessun dubbio, camerati, che ora e nel futuro, come è stato in passato, i giovani militari di carriera con famiglia, nella loro grande maggioranza, assolveranno in guerra e in pace compiutamente il loro dovere; non solo, ma anche che non pochi tra questi militari troveranno nella famiglia e nelle responsabilità, specie di ordine morale, che da essa scaturiscono, più forte incentivo all'adempimento della loro missione.

È tuttavia fuori di dubbio che per il giovane militare coniugato, specialmente se povero, tale adempimento esige maggiore abnegazione e un più sentito sacrificio, che non per il giovane militare celibe.

In vista della migliore, più pronta, più sicura utilizzazione dei giovani in servizio militare effettivo permanente, che hanno il compito di costituire i quadri inferiori delle forze armate dello Stato, è pertanto opportuno evitare che l'esercizio dei loro doveri si trovi a dover affrontare difficoltà di carattere del tutto privato e personale derivanti da obblighi familiari assunti, più che per spontaneo impulso, per inevitabile costrizione.

Sia ognuno libero di ammogliarsi anche in giovanissima età, si incoraggi e si faciliti il matrimonio, ma il renderlo per tutti obbligatorio a 30 anni, non può, secondo quanto mi suggerisce una lunga esperienza di vita militare, non influire sul rendimento dei quadri.

Io penso che, fermo restando il principio della obbligatorietà dello stato coniugale, come condizione necessaria all'ascesa ai gradi superiori, per i militari di carriera, il limite da non superarsi per contrarre matrimonio potrebbe, senza menomazione del principio stesso e con attenuazione degli inconvenienti ora accennati, essere fissato a 40 anni, anzichè a 30; e, in considerazione delle specialissime condizioni del reclutamento dei quadri delle truppe coloniali, penso anche che sarebbe opportuno rinunciare ad ogni particolare valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni, per i militari che costituiscono i detti quadri e per la durata della loro permanenza nelle terre di oltremare.

Non sarebbe opportuno, in questa sede, proporre emendamenti al testo in esame davanti al Senato, data la forma eccezionale sotto la quale esso ci è stato presentato.

Se, come spero, in un avvenire non lontano, il Governo del Re riconoscerà l'opportunità di rivedere queste disposizioni di legge, esprimo il voto che voglia tener presenti le poche osservazioni che oggi ho avuto l'onore di esporre. (*Applausi*).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne aveta facoltà.

BERIO. Camerati Senatori, come ha avvertito il camerata Bongiovanni, il disegno di

legge, che si trova davanti al Senato, converte in legge circa 200 decreti-legge. Fortunatamente, siccome altri Senatori non hanno chiesto la parola, e il senatore Bongiovanni ne ha preso in esame uno solamente, il mio compito è molto facilitato.

Il decreto, cui si riferisce il camerata Bongiovanni, è quello del 25 febbraio 1939, il quale ha stabilito che gli impiegati dello Stato civili o militari non possono essere nominati ai gradi superiori a quello iniziale, nè possono conseguire promozioni, se non sono coniugati. Devo premettere che questo decreto ha un precedente, e cioè un altro decreto del 21 settembre 1938, che fu già esaminato, tanto dal Senato quanto dalla Camera; e sia l'uno che l'altra fecero allora delle proposte di emendamenti nel senso della attenuazione, emendamenti che, almeno in gran parte, furono accettati dal Governo. Il Governo però non diede corso ulteriore al precedente decreto, ma ne ha fatto uno nuovo in data 25 febbraio, che ha sostituito quello precedente. Il Decreto-legge in esame, per venire all'argomento trattato dal camerata Bongiovanni, stabilisce in un articolo: « Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai grandi invalidi, ai sacerdoti ed a coloro che hanno fatto voto di castità e non si applicano, finalmente, agli impiegati in servizio, i quali, al 31 dicembre 1938, avevano compiuto 50 anni di età ».

Ora il senatore Bongiovanni ha prospettato al Senato le condizioni particolari, che egli conosce per la sua competenza in materia, in cui si trovano i militari, per cui sarebbero opportune, quanto meno, delle attenuazioni di questo decreto. Egli non ha proposto (e non credo che sarebbe neppure accettabile una siffatta proposta) che si stabilisca una nuova categoria di esenzione per i militari. Difatti, se si considera che i militari, saranno presso a poco la metà degli impiegati civili, evidentemente questo decreto, se non si applicasse ai militari sarebbe dimezzato, nè mi parrebbe in alcun modo giustificata questa distinzione tra impiegati civili e militari. Però egli propone soltanto qualche facilitazione, ossia che sia ridotto per loro il limite di età dai 50 ai 40 anni, la quale limitazione per altro, riguarderebbe soltanto i militari in servizio, mentre, mi pare, che il concetto del senatore

Bongiovanni sia diverso, e cioè che si tenga conto della particolare situazione dei militari per fare nei loro riguardi un provvedimento di carattere generale.

Ormai non siamo più in grado di proporre emendamenti; però credo che le osservazioni, che egli desume dalla grande conoscenza che ha del servizio militare e delle esigenze particolari della vita militare, potranno essere tenute presenti dal Governo per eventuali riforme o modificazioni in sede legislativa.

Credo inoltre che in questa occasione il Governo possa tener conto anche di altri voti fatti. Così, per esempio, alla Commissione è stato fatto anche il voto che sia ridotto da 50 a 48 anni il limite di età per gli ex combattenti.

E giacchè ho la parola, farò cenno di un altro decreto-legge, che è compreso nel blocco dei 188 decreti, e che è di grande importanza tecnico-giuridica, anche per la novità della materia che regola. Intendo alludere al Regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 136, il quale ha dettato le norme di valutazione degli immobili e delle Aziende appartenenti a italiani di razza ebraica, ai fini del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, e ha creato, come è noto, l'ente liquidatore. Si è fatto il voto - e anzi si sono proposti emendamenti dai ceti interessati - perchè siano date maggiori garanzie ai creditori, sia nel caso di donazioni, che siano fatte in frode, sia per la sospensione della procedura esecutiva, sia finalmente per i diritti spettanti ad essi creditori, per la parte d'immobili eccedente il limite di legge, i quali diritti si trasferiscono sulle quote dovute dall'ente liquidatore.

Ora la nostra Commissione, come anche quella della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, non ha creduto di proporre emendamenti, tanto più che, come io credo, le attuali disposizioni del Codice civile, sia con l'istituto della revocatoria, sia con i mezzi conservativi, e con le altre disposizioni, intese a tutelare i diritti in genere dei creditori, siano sufficienti ad evitare ingiustificati pregiudizi. Ad ogni modo, il Governo potrà vedere se, anche per questa parte, non sia opportuna qualche riforma o in sede regolamentare o in sede legislativa.

Non aggiungo altro, perchè altre osserva-

zioni non sono state fatte. Mi limito solo ad una considerazione conclusiva. Queste conversioni in blocco, di cui si ebbero parecchi casi anche nelle passate legislature, non rappresentano un sistema lodevole; e ciò non tanto per ragioni di carattere formale, perchè, sotto questo punto di vista, non vedrei alcun inconveniente a convertire in legge parecchi decreti con una sola legge, ma perchè si approvano in blocco centinaia di decreti; il che rende impossibile alle Camere di farne un esame ponderato; nè lo potrebbero fare, se anche lo volessero, a meno di andare contro lo scopo stesso, per cui tale forma di conversione è stata adottata, che è quello della rapidità.

Ma io penso che il Senato possa approvare questo disegno di legge con la certezza che sarà l'ultima conversione in blocco. Come ho avvertito anche nella relazione, io credo che la causa principalissima, e forse unica, dell'abuso di decreti-legge, di cui si è tanto parlato e in Parlamento e fuori, debba ricercarsi nel meccanismo parlamentare precedente alla riforma, il quale, se ha potuto dare risultati magnifici in altri tempi e in altri climi storici, più non rispondeva alle condizioni dello Stato moderno, che è dinamico, che ha particolari esigenze, che si evolve rapidamente e sente la necessità, quasi quotidiana, di disciplinare nuove attività, nuove manifestazioni della vita nazionale ed economica.

Oggi che si è attuata la riforma costituzionale e si sono create le Commissioni legislative, le quali funzionano egregiamente, e dimostrano di saper dare un'effettiva collaborazione al Governo e di essere in grado di seguire passo passo il movimento della legislazione, io credo che si possano affermare queste verità: decreti-legge se ne faranno ancora, anzi sono previsti, sebbene in casi eccezionali, dalla legge, ma in misura molto minore; facendosene molto meno, essi potranno essere convertiti singolarmente, e non vi sarà più la necessità di ricorrere alle conversioni in blocco.

Con queste considerazioni, sono convinto che il Senato possa, anche allo scopo di sgomberare il terreno da questi relitti della passata Legislatura, approvare con tranquillità questo disegno di legge. (*Vivi applausi*).

THAON DI REVEL, ministro delle Finanze.
Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne avete facoltà.

THAON DI REVEL, ministro delle Finanze.
Per ciò che riguarda il provvedimento relativo all'incameramento dei beni di proprietà di cittadini italiani di razza ebraica, posso assicurare che la garanzia dei crediti è stata studiata accuratamente dal mio Ministero di concerto con il Ministero della giustizia. Ad ogni modo se, all'atto pratico, nell'esame dei singoli casi se ne risconterà la necessità, in sede di regolamento si provvederà perchè tale provvedimento sia interpretato in modo che queste garanzie siano rispettate.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Sono convertiti in legge, con approvazione complessiva, senza modificazioni, i Regi decreti-legge emanati fino al 10 marzo 1939 - Anno XVII, indicati nelle sedici tabelle (lettere A a Q) annesse alla presente legge, previo stralcio dalla tabella E del Regio decreto-legge 30 gennaio 1939-XVII, n. 146; nonché dalla tabella F del Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126; dalla tabella I del Regio decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204; e dalla tabella O dei Regi decreti-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, e 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, contemplati nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5.

Sono convalidati i decreti Reali, emanati fino alla data predetta, indicati nella tabella R annessa alla presente legge, per prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste.

Art. 2.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, concernente le norme di attuazione e di integrazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 23, il n. 3 del comma secondo, è sostituito dal seguente:

3) Da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri, quando si tratti di fabbricati urbani, o da un dottore agronomo designato dal Sindacato fascista dei tecnici agricoli, quando si tratti di terreni.

Nell'articolo 71, comma primo, alle parole categoria a) dell'articolo 52, sono sostituite le parole: categoria c) dell'articolo 52.

Nell'articolo 76, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

Art. 3.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 gennaio 1939-XVII, n. 204, concernente il trattamento economico al personale delle scuole paracadutisti, con la seguente modificazione:

Dopo l'articolo 10, è aggiunto il seguente:

Art. 11. — Le indennità previste dal presente decreto relativamente al personale nazionale ed indigeno in servizio nella Libia, sono concesse con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI.

Art. 4.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 novembre 1938-XVII, n. 2138, concernente l'unificazione e semplificazione dell'accertamento e della riscossione dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali per l'assistenza malattie, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la maternità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e per la corresponsione degli assegni familiari, con la seguente modificazione:

Nell'articolo unico, 1° comma, alle parole a decorrere dal 1° luglio 1939, sono sostituite le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1940.

Art. 5.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, concernente la modificazione dell'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle Corporazioni, con le seguenti modificazioni:

Il primo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Un quinto dei posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto, nel grado iniziale di gruppo A del predetto ruolo amministrativo centrale del Ministero, potrà essere conferito mediante concorso per titoli ed esami, al quale potranno partecipare, senza limiti di età, gli impiegati di ruolo di gruppo B e C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e gli impiegati avventizi, giornalieri, a contratto, cottimisti, o comunque non di ruolo, che alla data del bando di concorso prestino servizio presso le Amministrazioni statali da almeno due anni. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al ruolo medesimo.

Il primo comma dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

I posti disponibili nella prima attuazione del presente decreto nel grado iniziale del ruolo degli aiutanti e coadiutori (gruppo B) e di quello degli assistenti (gruppo C) del Real Corpo delle miniere potranno essere conferiti mediante concorso per titoli ed esami, al quale potrà partecipare — senza limiti di età — il personale di ruolo di gruppo C, in servizio presso le Amministrazioni statali, e il personale avventizio, giornaliero, a contratto, cottimista, o comunque non di ruolo, purchè alla data del bando di concorso sia in servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali. I concorrenti dovranno essere in possesso del titolo di studio prescritto dalle vigenti disposizioni per l'ammissione ai rispettivi gruppi.

Alla Tabella I, ruoli organici del Corpo Reale delle miniere, allegata al decreto-legge, sono soppresse le parole: « Ruolo d'ordine ».

TABELLA A

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

26 febbraio 1939-XVII, n. 331. — Disposizioni concernenti gli ufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale giudici dei tribunali militari.

26 febbraio 1939-XVII, n. 332. — Disposizioni concernenti il personale di segreteria e subalterno del Consiglio di Stato.

11 novembre 1938-XVII, n. 1834. — Disposizioni integrative del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e le funzioni dell'Opera Nazionale Combattenti.

11 novembre 1938-XVII, n. 1858. — Equiparazione del brevetto di Sansepolcrista a quello della Marcia su Roma agli effetti dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni per i benemeriti della causa fascista.

24 dicembre 1938-XVII, n. 1940. — Attribuzione all'Ente Nazionale Fascista di previdenza Umberto I del trattamento di infermità ai salariati dello Stato.

24 novembre 1938-XVII, n. 1888. — Modificazioni all'ordinamento della Milizia DICAT e della Milizia da COS.

19 gennaio 1939-XVII, n. 33. — Istituzione di nuovi gradi nella categoria dei sottufficiali della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale.

12 dicembre 1938-XVII, n. 2093. — Modificazione dell'articolo 4, ultimo comma, del Regio

decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, relativo al trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamati alle armi per mobilitazione.

25 febbraio 1939-XVII, n. 335. — Nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale delle pubbliche amministrazioni.

30 gennaio 1939-XVII, n. 227. — Provvedimenti per la fondazione del Vittoriale degli italiani.

9 febbraio 1939-XVII, n. 273. — Disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l'ordinamento e le funzioni del Consiglio di Stato o della Corte dei conti.

2 febbraio 1939-XVII, n. 302. — Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1586, che disciplina la costruzione dei campi sportivi.

6 febbraio 1939-XVII, n. 478. — Istituzione di una sezione consultiva del Consiglio di Stato per gli affari relativi all'amministrazione dell'Africa Italiana.

9 gennaio 1939-XVII, n. 32. — Istituzione di un comitato interministeriale per l'autarchia.

9 settembre 1937-XV, n. 2711. — Norme riguardanti la concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico al personale delle Forze armate.

TABELLA B

Ministero degli Affari Esteri.

23 settembre 1938-XVI, n. 2051. — Esecuzione al protocollo addizionale al trattato di amicizia, commercio e navigazione italo-cubano del 29 dicembre 1903, stipulato in Avana, fra l'Italia e Cuba, il 29 agosto 1938.

11 novembre 1938-XVII, n. 1924. — Collocazione nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri di persone già in servizio presso uffici dipendenti dalla Società delle Nazioni.

11 novembre 1938-XVII, n. 1944. — Esecuzione all'accordo stipulato nella Città del Vati-

cano, fra la Santa Sede e il Governo Italiano, il 6 agosto 1938, inteso a prorogare il termine stabilito dall'articolo 29 lettera f) del Concordato dell'11 febbraio 1929.

11 novembre 1938-XVII, n. 1863. — Assegnazione di una indennità straordinaria al Regio Consigliere presso la Regia ambasciata in Berlino che rivesta il grado di inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario.

11 novembre 1938-XVII, n. 1995. — Esecuzione alla convenzione stipulata in Brusselle,

fra l'Italia e il Belgio, il 29 settembre 1938 sulle assicurazioni sociali.

11 novembre 1938—XVII, n. 2160. — Esecuzione al trattato di stabilimento e di lavoro, con protocollo e all'accordo relativo ai commercianti ambulanti: atti stipulati in Brusselle, fra l'Italia ed il Belgio, il 29 settembre 1938.

11 novembre 1938—XVII, n. 1876. — Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Lituania effettuato in Roma il 20 agosto 1938, inteso a modificare le disposizioni dell'articolo 11 dell'accordo del 23 settembre 1936 per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi fra i due paesi.

11 novembre 1938—XVII, n. 1898. — Sistemazione dei sorveglianti dell'emigrazione.

11 novembre 1938—XVII, n. 1989. — Esecuzione agli accordi di carattere commerciale stipulati in Ankara, fra l'Italia e la Turchia, il 15 ottobre 1938.

5 gennaio 1939—XVII, n. 304. — Esecuzione degli accordi di carattere commerciale stipulati in Bucarest, fra l'Italia e la Romania, il 3 dicembre 1938.

9 febbraio 1939—XVII, n. 305. — Esecuzione dell'accordo culturale stipulato in Roma, tra l'Italia e la Germania, il 23 novembre 1938.

11 novembre 1938—XVII, n. 1822. — Esecuzione dell'accordo stipulato in Buenos Aires, fra l'Italia e l'Argentina, l'8 agosto 1938, in materia di servizio militare.

TABELLA C

Ministero dell'Interno.

15 novembre 1938—XVII, n. 1887. — Istituzione della specialità agenti interpreti di lingue estere nell'organico del corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

28 novembre 1938—XVII, n. 1904. — Riordinamento delle istituzioni ed opere amministrative dall'Ente di Assistenza di Roma.

16 dicembre 1938—XVII, n. 1949. — Norme per la disciplina del mestiere di collocatore di pubblicazioni e di altre simili attività.

3 gennaio 1939—XVII, n. 103. — Soppressione dell'Ente morale « Associazione Monumento Ossario dei Caduti nella guerra europea 1915-1918, in Bari » e attribuzione del relativo patrimonio, con le sue attività e passività, al comune.

30 gennaio 1939—XVII, n. 205. — Variazioni nel ruolo organico del personale di gruppo A dell'amministrazione civile del Ministero dell'Interno.

9 febbraio 1939—XVII, n. 298. — Modificazioni all'articolo unico del Regio decreto-legge 28 aprile 1938—XVI, n. 482, circa i requisiti per la nomina degli amministratori degli enti locali.

19 gennaio 1939—XVII, n. 293. — Proroga delle disposizioni relative alla integrazione dei bilanci degli enti locali danneggiati dal terremoto del 1908.

25 febbraio 1939—XVII, n. 322. — Abrogazione dell'articolo 11 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1927, n. 2380, riguardante le promozioni per merito straordinario degli appartenenti al corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

20 febbraio 1939—XVII, n. 326. — Istituzione di una divisione speciale di polizia per il comune di Palermo.

20 febbraio 1939—XVII, n. 323. — Aumento dell'organico del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e di quello del personale di gruppo A dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

27 settembre 1938—XVI, n. 1825. — Aumento del contributo obbligatorio dovuto dai sanitari dipendenti da pubbliche amministrazioni in favore dell'Opera Nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani, con sede in Perugia.

16 dicembre 1938—XVII, n. 1860. — Fusione dei comuni di Massa-Carrara e Montignoso in unico comune denominato « Apuania ».

TABELLA D

Ministero dell'Africa Italiana.

5 dicembre 1938-XVII, n. 1878. — Istituzione dei posti di primo Presidente e di Procuratore generale presso le Corti di appello di Tripoli e di Addis Abeba.

4 novembre 1938-XVII, n. 1942. — Coordinamento delle attività delle Forze di polizia nell'Africa Italiana.

9 gennaio 1939-XVII, n. 70. — Aggregazione delle quattro province libiche al terri-

torio del Regno d'Italia e concessione ai libici musulmani di una cittadinanza italiana speciale con statuto personale e successorio musulmano.

13 febbraio 1939-XVII, n. 284. — Provvedimenti per l'incremento della colonizzazione demografica in Libia.

11 novembre 1938-XVII, n. 1857. — Istituzione del Governo dello Scioa.

TABELLA E

Ministero di Grazia e Giustizia.

17 novembre 1938-XVII, n. 1903. — Norme transitorie sulle destinazioni degli uditori giudiziari e sulle applicazioni dei giudici e sostituti procuratori del Re.

17 novembre 1938-XVII, n. 2044. — Nomina di uditori di pretura altoatesini.

3 gennaio 1939-XVII, n. 160. — Proroga delle norme sulle fusioni di Società commerciali, concentrazione di aziende sociali e di imprese di assicurazione e sulla emissione di azioni privilegiate.

TABELLA F

Ministero delle Finanze.

8 dicembre 1938-XVII, n. 1978. — Variazioni nella ripartizione dei posti fra le varie qualifiche relative ai gradi VI e VIII del ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale delle finanze.

24 dicembre 1938-XVII, n. 1939. — Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi Ministeri, nonché ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1938-39 ed altri indifferibili provvedimenti.

28 febbraio 1939-XVII, n. 334. — Istituzione di una imposta di fabbricazione sugli olii minerali e sui prodotti della loro lavorazione in sostituzione della preesistente tassa di vendita.

25 febbraio 1939-XVII, n. 338. — Modificazioni in materia di finanza locale.

27 febbraio 1939-XVII, n. 337. — Pagamento dei titoli obbligazionari in lire oro o in valute auree austro-ungariche prebelliche.

19 gennaio 1939-XVII, n. 295. — Ricupero dei crediti verso impiegati, e pensionati e prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.

20 febbraio 1939-XVII, n. 301. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-1939.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2034. — Abolizione della tassa di vendita sul benzolo.

22 dicembre 1938-XVII, n. 1938. — Aumento del contingente di linters greggi da ammettere in esenzione per la produzione di rajon con processo cupro-ammoniacale.

27 gennaio 1939-XVII, n. 270. — Aggiunte

e modificazioni alla tabella della tariffa speciale dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci originarie e provenienti dalla Libia.

30 gennaio 1939-XVII, n. 147. — Modificazioni alla tariffa doganale e al repertorio per la sua applicazione riguardante gli olii minerali e loro residui.

24 novembre 1938-XVII, n. 1926. — Modificazioni concernenti l'ordinamento delle imposte di soggiorno, di cura e turismo.

24 novembre 1938-XVII, n. 1891. — Proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Trieste.

24 novembre 1938-XVII, n. 1892. — Proroga delle agevolazioni tributarie a favore della zona industriale di Pola.

24 novembre 1938-XVII, n. 1947. — Proroga agevolazioni fiscali per la zona industriale e portuale di Livorno.

17 novembre 1938-XVII, n. 1910. — Restituzione dell'imposta sul sale contenuto negli estratti di carne, nei brodi condensati, nelle minestre preparate e nei condimenti per brodi e minestre.

15 novembre 1938-XVII, n. 1835. — Proroga al 31 dicembre 1939 dei poteri della Commissione centrale per i danni di guerra.

17 novembre 1938-XVII, n. 1847. — Finanziamento delle opere di miglioramento fondiario da eseguirsi dall'Opera nazionale Combattenti nel Tavoliere delle Puglie e nella zona del Volturno.

24 novembre 1938-XVII, n. 1859. — Norme per l'applicazione della tassa di bollo sui titoli ed effetti in valuta estera.

24 novembre 1938-XVII, n. 1976. — Tasse portuali per i materiali da costruzione murarie.

15 dicembre 1938-XVII, n. 2074. — Disposizioni integrative del Regio decreto-legge 2 giugno 1927, n. 1046, modificato e convertito in legge con la legge 14 giugno 1928, n. 1470, concernente la garanzia dei crediti all'esportazione soggetti a rischi speciali.

19 gennaio 1939-XVII, n. 172. — Funzione consultiva nei riguardi delle aziende patrimoniali del Demanio dello Stato.

17 novembre 1938-XVII, n. 1913. — Costruzione da parte dell' I. N. C. I. S. di nuove abitazioni per dipendenti statali.

12 dicembre 1938-XVII, n. 1877. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-1939.

10 gennaio 1939-XVII, n. 3. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

24 novembre 1938-XVII, n. 1937. — Abolizione della tassa di circolazione sulle autovetture per trasporto di persone.

24 novembre 1938-XVII, n. 1936. — Modificazioni al Regio decreto-legge 29 luglio 1938 n. 1121, concernente l'unificazione del regime tributario per l'automobilismo industriale.

8 dicembre 1938-XVII, n. 1915. — Modificazioni del vigente sistema di applicazione dell'imposta di registro sui contratti relativi a utenze telefoniche.

15 dicembre 1938-XVII, n. 1975. — Modificazioni al vigente regime della imposta di negoziazione sui titoli delle società.

3 gennaio 1939-XVII, n. 27. — Proroga al 31 dicembre 1939 di alcune agevolazioni in materia di tasse sugli affari.

2 febbraio 1939-XVII, n. 112. — Imposte di registro ed ipotecarie per la zona industriale di Apuania.

30 dicembre 1938-XVII, n. 2014. — Elevazione dei limiti stabiliti dal Regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 540, per i servizi del Provveditorato generale dello Stato.

28 novembre 1938-XVII, n. 2000. — Modificazioni alle norme per l'applicazione dei contributi di miglioria per le opere eseguite dallo Stato o con il suo concorso.

10 marzo 1939-XVII, n. 473. — Maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1938-39.

TABELLA G

Ministero della Guerra.

16 febbraio 1939-XVII, n. 327. — Trattamento economico del personale militare dei Corpi d'armata del Regio esercito metropolitano dislocati permanentemente in Libia.

16 febbraio 1939-XVII, n. 314. — Equiparazione del servizio prestato nei reparti della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale mobilitati per le esigenze Africa Orientale Italiana al servizio prestato nel Regio esercito.

16 febbraio 1939-XVII, n. 313. — Esonero degli enti costruttori di case popolari dall'obbligo della costruzione del ricovero antiaereo.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2111. — Disposizioni relative al collocamento in congedo assoluto e al trattamento di quiescenza del personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica.

25 gennaio 1939-XVII, n. 296. — Finanzia-

mento per la costruzione di un nuovo campo di tiro a segno in sostituzione di quello della Farnesina in Roma.

16 febbraio 1939-XVII, n. 321. — Aggiornamenti alle vigenti disposizioni legislative, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

16 febbraio 1939-XVII, n. 339. — Modificazioni al Regio decreto 21 dicembre 1936, numero 2529, relativo al trattamento economico di personali militari e assimilati delle forze armate dello Stato.

16 febbraio 1939-XVII, n. 311. — Estensione al personale delle formazioni mobilitate della Croce Rossa Italiana delle disposizioni del Regio decreto-legge 1 aprile 1935, n. 343, relativo al trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione.

TABELLA H

Ministero della Marina.

28 ottobre 1938-XVI, n. 1886. — Organici degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina.

11 novembre 1938-XVII, n. 1902. — Istituzione di un comando generale delle capitanerie di porto.

5 dicembre 1938-XVII, n. 2011. — Varianti agli organici dei personali civili della Regia marina.

TABELLA I

Ministero dell'Aeronautica.

24 novembre 1938-XVII, n. 1912. — Istituzione del Registro aeronautico italiano.

17 novembre 1938-XVII, n. 2012. — Aumento del capitale sociale dell'Ala Littoria S. A.

1 dicembre 1938-XVII, n. 2206. — Modificazione alle norme che disciplinano il contratto di trasporto aereo.

15 aprile 1937-XV, n. 798. — Norme di carattere transitorio sul reclutamento e avan-

zamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

17 marzo 1938-XVI, n. 425. — Norme di carattere transitorio sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica.

6 maggio 1937-XV, n. 775. — Provvedimenti concernenti l'isola di Pantelleria.

TABELLA K

Ministero dell'Educazione Nazionale.

13 febbraio 1939-XVII, n. 310. — Passaggio dei Patronati scolastici alla Gioventù Italiana del Littorio.

21 settembre 1938-XVI, n. 2038. — Istituzione, soppressione e regificazione di istituti di istruzione media tecnica e norme di carattere generale sull'istituzione e sul funzionamento degli istituti medesimi.

11 novembre 1938-XVII, n. 1884. — Pareggiamento dell'Accademia di musica della Gioventù Italiana del Littorio al Foro Mussolini di Roma alle scuole dei Regi conservatori di musica.

24 novembre 1938-XVII, n. 1979. — Istituzione di un Istituto Italiano per la storia della musica con sede in Roma.

6 febbraio 1939-XVII, n. 297. — Costituzione di una facoltà di agraria presso la Regia università di Bari.

20 febbraio 1939-XVII, n. 328. — Assunzione in ruolo di candidati idonei a cattedre di istituti di istruzione media.

1 dicembre 1938-XVII, n. 1929. — Approvazione dell'atto 3 ottobre 1938-XVI, relativo all'acquisto e donazione allo Stato da parte del Duce del gruppo marmoreo della « Pietà » di Michelangelo, esistente in Palestrina.

26 gennaio 1939-XVII, n. 174. — Istituzione in Roma di un Istituto di studi filosofici.

26 gennaio 1939-XVII, n. 330. — Disposizioni per il personale assistente delle Regie Università e degli istituti scientifici.

27 febbraio 1939-XVII, n. 329. — Aumento del contributo statale a favore dell'Istituto di studi Romani in Roma.

TABELLA L

Ministero dei Lavori Pubblici.

8 novembre 1938-XVII, n. 1908. — Norme per disciplinare, in deroga ai regolamenti edilizi comunali, l'altezza degli edifici destinati ad uso di albergo.

21 novembre 1938-XVII, n. 2058. — Modificazione della composizione del consiglio del Consorzio nazionale fra gli istituti fascisti autonomi per le case popolari.

9 settembre 1938-XVI, n. 2087. — Aumento di lire 10 milioni del fondo per l'esecuzione di opere indifferibili nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

21 novembre 1938-XVII, n. 2009. — Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di talune importanti opere pubbliche nel Veneto.

21 novembre 1938-XVII, 1914. — Autorizzazione di spesa per la costruzione a cura del Ministero dei lavori pubblici del nuovo Palazzo di giustizia di Bolzano.

21 novembre 1938-XVII, n. 2013. — Autorizzazione di spesa per sussidio da concedere nel finanziamento della parte urbana dei lavori di costruzione dell'acquedotto L. Razza della Bassa Modenese.

15 novembre 1938-XVII, n. 2174. — Autorizzazione della spesa di lire 4.000.000 per la riparazione dei danni delle alluvioni del settembre 1938-XVI in provincia di Napoli.

21 novembre 1938-XVII, n. 1996. — Istituzione di un nuovo osservatorio astronomico nei pressi di Roma.

21 novembre 1938-XVII, n. 2010. — Istituzione con sede in Milano del Consorzio dell'Adda per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como.

21 novembre 1938-XVII, 1945. — Concessione di sovvenzione per la regolazione del Lago di Como.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2120. — Concessione del contributo statale nella spesa di costruzione di serbatoi a scopo promiscuo, d'impianti idroelettrici ed utilizzazioni irrigue nel Veneto.

21 novembre 1938-XVII, n. 1977. — Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio e di ampliamento della città di Ovada e norme per la sua attuazione.

5 gennaio 1939-XVII, n. 239. — Autorizzazione di spesa per il primo lotto dei lavori di costruzione della fognatura della città di La Spezia.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2175. — Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni dipendenti dalle alluvioni, piene e frane dell'autunno 1938.

16 gennaio 1939-XVII, n. 202. — Procedura esecutiva contro i mutuatari morosi nelle zone colpite dal terremoto della Maiella.

5 gennaio 1939-XVII, n. 200. — Proroga del termine stabilito per l'attuazione del piano regolatore di S. Remo.

13 febbraio 1939-XVII, n. 300. — Autoriz-

zazione di spesa per le espropriazioni del terreno occorrente per la costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri.

9 febbraio 1939-XVII, n. 319. — Autorizzazione della spesa di lire 5 milioni per il pagamento delle indennità di espropriazione relative alla costruzione delle strade ex militari e sistemazione delle medesime.

13 febbraio 1939-XVII, n. 324. — Modificazioni alla legge 10 giugno 1937, n. 1535, concernente l'esecuzione di opere pubbliche in Ferrara.

13 febbraio 1939-XVII, n. 325. — Approvazione del piano regolatore generale di massima edilizio di Vercelli.

15 novembre 1938-XVII, n. 1842. — Autorizzazione della spesa di lire 12.800.000 per la esecuzione di lavori di completamento e di arredamento del nuovo porto interno di Livorno.

21 novembre 1938-XVII, n. 1865. — Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere straordinarie ed arredamenti nel porto di Manfredonia.

TABELLA M

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste.

30 dicembre 1938-XVII, n. 2164. — Determinazione dei diritti e degli emolumenti spettanti al personale addetto al servizio del demanio armentizio per la esecuzione delle formalità relative alla legittimazione e vendita dei suoli tratturali e trazzerali.

24 novembre 1938-XVII, n. 2094. — Credito per lo sviluppo ed il miglioramento del naviglio peschereccio.

22 dicembre 1938-XVII, n. 1930. — Proroga al 1° luglio 1939 del termine per l'applicazione del controllo sulla produzione, a scopo di commercio, del materiale avicolo e cunicolo da riproduzione, di cui all'articolo 8 del Regio decreto-legge 25 novembre 1937, n. 2298.

2 febbraio 1939-XVII, n. 303. — Provvedimenti relativi alla bonifica peschereccia.

20 febbraio 1939-XVII, n. 336. — Norme modificative e integrative al Regio decreto-legge 30 marzo 1937, n. 1352, sul trattamento di quiescenza del personale delle sopresse cattedre ambulanti di agricoltura e sui contributi dovuti allo Stato per il funzionamento degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

24 novembre 1938-XVII, n. 1925. — Aumento dall'1,50 per cento al 2,50 per cento del contributo negli interessi dei mutui per l'appoderaamento delle tenute del comprensorio di bonifica di Ostia.

TABELLA N

Ministero delle Comunicazioni.

22 dicembre 1938-XVII, n. 1927. — Modificazione tariffe viaggiatori sulle ferrovie dello Stato.

8 dicembre 1938-XVII, n. 2152. — Modificazioni al Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2574, riguardante la costituzione dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

23 febbraio 1939-XVII, n. 309. — Formazione e tenuta di elenchi autorizzati delle imprese ammesse a gestire servizi in appalto dalle amministrazioni ferroviaria e postelegrafica.

20 febbraio 1939-XVII, n. 308. — Approvazione delle nuove piante organiche del personale degli uffici delle ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno).

17 novembre 1938-XVII, n. 1854. — Corresponsione di contributi a favore di ditte esercenti autoservizi pubblici che impiegano nafta di Ragusa.

16 febbraio 1939-XVII, n. 272. — Prolungamento fino alla stazione Termini della ferrovia per l'Esposizione universale di Roma concessa in sola costruzione all'industria privata.

16 febbraio 1939-XVII, n. 307. — Disposizioni circa la disciplina della produzione degli autobus.

17 novembre 1938-XVII, n. 1909. — Perfezionamento e sviluppo dell'attività tecnica della Vasca nazionale per le esperienze di architettura navale.

17 novembre 1938-XVII, n. 1911. — Modificazioni all'ordinamento organico della Milizia portuaria.

8 dicembre 1938-XVII, n. 2073. — Finan-

ziamento di nuove opere di arredamento nel porto di Venezia.

17 novembre 1938-XVII, n. 1841. — Modificazioni all'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

21 ottobre 1938-XVI, n. 1923. — Costituzione presso l'Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici di un fondo per le indennità di licenziamento ai gerenti ed ai supplenti delle ricevitorie postelegrafiche.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2052. — Fondi per la costruzione di edifici postali e telegrafici.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2053. — Stanziamento di lire 750.000 nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e telegrafi per la partecipazione dell'Amministrazione stessa alla Esposizione Universale di New York del 1939.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2088. — Proroga della convenzione fra il Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle poste e telegrafi) e la Società italiana Pirelli di Milano per la posa e la manutenzione dei cavi sottomarini di proprietà dello Stato.

22 dicembre 1938-XVII, n. 2112. — Approvazione della convenzione con la « Cable And Wireless Ltd » per la cessione al Governo italiano di metà dei due cavi telegrafici sottomarini colleganti Pozzallo con Malta e per l'esercizio dei cavi medesimi.

28 ottobre 1938-XVI, n. 1907. — Modificazioni di alcune voci delle tariffe postali ordinarie da e per l'Africa Orientale Italiana.

7 ottobre 1938-XVI, n. 1707. — Proroga fino al 31 dicembre 1938 delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707.

TABELLA O

Ministero delle Corporazioni.

21 novembre 1938-XVII, n. 1848. — Aumento da 50.000.000 a 100.000.000 di lire del capitale dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.)

21 novembre 1938-XVII, n. 1864. — Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore delle miniere.

21 novembre 1938-XVII, n. 1885. — Rafforzamento del Corpo Reale delle Miniere.

5 settembre 1938-XVI, n. 1890. — Disciplina dell'industria della macinazione dei cereali.

27 settembre 1938-XVI, n. 1897. — Modificazione della misura del contributo dei datori

di lavoro per gli assegni familiari in agricoltura.

21 settembre 1938-XVI, n. 1906. — Disciplina dell'apprendistato.

21 dicembre 1938-XVII, n. 1934. — Riordinamento della disciplina nazionale della domanda e dell'offerta di lavoro.

28 novembre 1938-XVII, n. 1941. — Modificazioni ai diritti metrici.

21 novembre 1938-XVII, n. 1946. — Estensione del Regio decreto-legge 11 maggio 1936, n. 959 ai laboratori ed impianti di produzione di catalizzatori.

28 novembre 1938-XVII, n. 1981. — Nomina del Presidente e dei sindaci delle cooperative per case popolari ed economiche non finanziate dallo Stato.

8 dicembre 1938-XVII, n. 1990. — Modificazioni alla composizione del consiglio di Amministrazione e degli organi amministrativi della Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.).

28 novembre 1938-XVII, n. 2072. — Tasse di concessione governativa per il rilascio dei certificati di abilitazione alla condotta di generatori di vapore.

18 novembre 1938-XVII, n. 2137. — Proroga per l'anno 1939 delle norme sulla applicazione dei contributi sindacali di cui al Regio decreto-legge 1^o marzo 1938, n. 262.

9 gennaio 1939-XVII, n. 201. — Conferma per 5 anni all'A. G. I. P. dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno.

19 gennaio 1939-XVII, n. 203. — Provvedimenti per favorire l'incremento della produzione dei minerali di piombo e zinco.

21 dicembre 1938-XVII, n. 2202. — Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi ai maestri elementari ed ai direttori didattici.

10 gennaio 1939-XVII, n. 294. — Norme per la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione.

30 gennaio 1939-XVII, n. 299. — Modificazione al Regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, sulla disciplina della produzione e del commercio delle essenze agrumarie.

6 febbraio 1939-XVII, n. 315. — Disciplina della vendita dei prodotti tessili.

20 febbraio 1939-XVII, n. 316. — Maggiorazione dei contributi sindacali a favore delle associazioni professionali per la partecipazione, della categoria da loro rappresentata, alla Esposizione Universale di Roma.

24 febbraio 1939-XVII, n. 317. — Attuazione del Regio decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi.

9 febbraio 1939-XVII, n. 318. — Norme per disciplinare la ricerca e la coltivazione di giacimenti minerari di vapori e gas da utilizzare per la produzione di energia elettrica.

16 febbraio 1939-XVII, n. 320. — Autorizzazione all'Unione italiana di riassicurazione ad assumere, per conto dello Stato, la sicurezza di rischi concernenti determinate forniture statali.

TABELLA P

Ministero della Cultura Popolare.

5 dicembre 1938-XVII, n. 2115. — Provvedimenti riflettenti la radio diffusione differita di esecuzioni artistiche.

5 dicembre 1938-XVII, n. 2172. — Denominazioni di locali di pubblico spettacolo.

15 dicembre 1938-XVII, n. 2207. — Nuove norme per l'ordinamento del sabato teatrale.

5 dicembre 1938-XVII, n. 2028. — Aumento del numero dei funzionari del Ministero della cultura popolare che possono essere incaricati delle funzioni di addetto stampa presso le Regie prefetture del Regno.

TABELLA Q

Ministero per gli Scambi e le Valute.

5 dicembre 1938-XVII, n. 1928. — Norme per la repressione delle violazioni delle leggi valutarie.

5 dicembre 1938-XVII, n. 1988. — Obbligo del Regio assenso per i matrimoni contratti dal personale degli uffici commerciali all'estero.

TABELLA R

Regi decreti per prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

24 novembre 1938-XVII, n. 1843. — Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.

19 gennaio 1939-XVII, n. 148. — Quarta prelevazione dal fondo di riserva per le

spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.

27 gennaio 1939-XVII, n. 149. — Quinta prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1938-39.

PRESIDENTE. Il disegno di legge si intende approvato.

L'ordine del giorno è esaurito. Il Senato si riunirà fra dieci minuti in Comitato Segreto.

La riunione è sciolta (ore 18,30).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti